

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 marzo 1999, n. 7.

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 marzo 1999, n. 9.

Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini ... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1999, n. 10.

Modifica ed integrazione del regolamento riguardante i criteri e le modalità per l'accertamento degli stati di non autosufficienza, al fini della corresponsione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1999, n. 11.

Programmi e prove d'esame del corso per la qualifica professionale di automeccanico Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13.

Regolamento sul servizio di pagamento «remote banking» Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15.

Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0146/Pres.

Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9 Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7 Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0148/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 8/1999, art. 25 e art. 28 recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1999, n. 0164/Pres.

Legge regionale n. 3/1998, art. 11, commi 8 e 9. Approvazione del regolamento di esecuzione per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 giugno 1999, n. 0185/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7. Modifica. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0192/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 16, comma 1. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0198/Pres.

Legge regionale n. 49/1996, art. 35, comma 1. Regolamento di contabilità analitica delle aziende sanitarie regionali e dell'agenzia regionale della sanità. Approvazione. Pag. 16

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1999, n. 11.

Variazione urgente al bilancio della Regione per l'anno 1999. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 13.

Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 14.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 15.

Modifica della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» come integrata dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 «Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici». Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 16.

Testo unico delle leggi sulla montagna. Pag. 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 5.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario e bilancio pluriennale 1999-2001. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini». Pag. 35

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocaro S.p.a. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9.

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Pag. 37

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10.

Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato. Pag. 43

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11.

Norme in materia di attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità «Bed and Breakfast». Pag. 47

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12.

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Pag. 48

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1999, n. 15.

Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (Interventi in materia di servizio civile) Pag. 50

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 16.

Integrazione alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale), e successive modifiche Pag. 50

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1999, n. 32.

Calendario venatorio 1999-2000 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 33.

Modifica dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 e contestuale variazione di bilancio Pag. 53

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 34.

Modifica alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie» Pag. 53

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 35.

Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali Pag. 54

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 36.

Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura Pag. 56

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 37.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996 Pag. 58

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 19.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria Pag. 60

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 marzo 1999, n. 7.****Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.***(Pubblicato nel suppl. ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 20 aprile 1999)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 417 del 22 febbraio 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e la verifica di impianti d'ascensore, di gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, di idroestrattori e di scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppati su carro e di ponti sospesi muniti di argano, in applicazione degli articoli 1 e 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 2.*Ascensori*

1. L'installazione e la messa in esercizio degli impianti d'ascensore deve avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. Il proprietario o l'esercente dell'impianto d'ascensore devono affidarne la manutenzione a persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o a ditta specializzata, la quale provvede mediante personale abilitato. Spetta al manutentore provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

- a) alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
- b) alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.

Almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori e, almeno una volta all'anno, nei montacarichi il manutentore provvede:

- a) a verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e la efficienza dei collegamenti con la terra.

I risultati delle verifiche vanno annotati sulla documentazione prevista.

3. Il manutentore deve promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate, e provvedere a verificarne l'esecuzione. Qualora il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

4. Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza; in caso d'emergenza la manovra a mano può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite.

5. La manutenzione dell'impianto d'ascensore comprende anche le verifiche di sicurezza, da effettuarsi, sotto la direzione di un tecnico esperto della ditta di manutenzione, in ottemperanza della normativa tecnica per gli ascensori, nonché secondo le istruzioni e la periodicità indicate dal costruttore, o, in mancanza, ogni tre anni.

6. Irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione vanno denunciate all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

7. L'ufficio sicurezza del lavoro tiene l'elenco provinciale dei manutentori d'impianto d'ascensore, al quale è iscritto:

a) chi abbia almeno un anno di esperienza lavorativa presso una ditta d'ascensori specializzata e abbia superato un apposito esame teorico-pratico di abilitazione;

b) chi sia in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della direttiva 95/16/CE, sino al 30 giugno 1999, la installazione e la messa in esercizio di impianti d'ascensore può essere effettuata, anche in deroga al presente decreto, in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 3.*Gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore*

1. L'installazione e la messa in esercizio, nonché la manutenzione e la verifica di gru e altri apparecchi di sollevamento a motore deve essere conforme alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di macchine. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. La manutenzione e le verifiche di sicurezza vanno effettuate, da persona esperta, secondo le indicazioni del costruttore, sulla base di valutazioni in ordine alla sicurezza, tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura degli apparecchi, e, comunque, dopo ogni spostamento.

Art. 4.*Impianti elettrici*

1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonché messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato.

3. La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto elettrico vanno effettuate secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti e in caso di usura e di modifiche.

Art. 5.*Idroestrattori*

1. L'installazione e la messa in esercizio, nonché la manutenzione e la verifica di idroestrattori deve essere conforme alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di macchine. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. La manutenzione e le verifiche di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore vanno effettuate da persona esperta e con frequenza dipendente dalle ore di funzionamento e dalle condizioni d'usura della macchina.

Art. 6.

Scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su carro, ponti sospesi muniti di argano

1. L'installazione e la messa in esercizio, nonché la manutenzione e la verifica di scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano deve essere conforme alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di macchine. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. La manutenzione e le verifiche di sicurezza vanno effettuate secondo le indicazioni del costruttore da persona esperta in dipendenza della valutazione di sicurezza sulla base delle ore di funzionamento e dalle condizioni d'usura.

Art. 7.

Norme comuni

1. L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificati mediante verbali di vertice o libretti di manutenzione.

2. La documentazione deve essere redatta nella lingua dell'esercente dell'impianto o in lingua italiana e tedesca.

3. Ogni esercente deve essere in grado di dimostrare la regolare manutenzione e verifica di sicurezza delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature impiegate.

4. Le denunce e le domande agli organi di controllo per la messa in esercizio o la verifica di sicurezza delle macchine, impianti e apparecchiature indicate nel presente regolamento sono abrogate.

Art. 8.

Armonizzazione di disposizioni

1. I datori di lavoro devono comunicare all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e al servizio multizonale di medicina del lavoro presso l'azienda speciale unità sanitaria locale Centro Sud il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, nonché trasmettere la documentazione di cui all'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo solo su esplicita richiesta degli uffici stessi. Tanto vale anche per la trasmissione della copia degli attestati di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 9.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano».

1. Il punto 29.11 dell'allegato 1 al decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«29.11 Ufficio tecnica della sicurezza:

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, con l'esclusione dei settori delle miniere, cave e torbiere, trasporti terrestri, acquatici, aerei, fatte salve le ferrovie;

verifica tecnica periodica sugli apparecchi a pressione e generatori di vapore;

vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza per ascensori».

2. L'ufficio tecnica della sicurezza è organo di vigilanza in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 10.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

1. La lettera o) dell'art. 1, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, è così sostituita;

«o) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli, acquisto di carburante e lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori, nonché spese per il pagamento di tasse, premi di assicurazione e altre spese di gestione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici centrali e periferici dell'amministrazione provinciale; acquisto degli autoveicoli del parco macchine centrale»;

Art. 11.

Norme finali

1. Sono revocati il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 novembre 1996, n. 46, ed il decreto del presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1998, n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserlo e di farlo ossevare.

Bolzano, 2 marzo 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 10*

99R0540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 marzo 1999, n. 9.

Tarifario per il servizio di spazzatura dei camini.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 13 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 470 del 22 febbraio 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le tariffe per la spazzatura dei camini ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 2.

Classi di residenza

1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:

a) la classe di residenza A concerne tutti gli oggetti di pulitura in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;

b) la classe di residenza B concerne tutti gli oggetti di pulitura che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.

2. Una zona si intende edificata continua, quando vi insistono almeno 15 oggetti di pulitura, a condizione che la distanza tra gli oggetti di pulizia non superi i 100 metri.

Art. 3.

Applicazione delle tariffe

1. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché durante il periodo notturno, dalle ore 20 serali alle ore 6 del mattino si applica una maggiorazione del 100 per cento.

2. In caso di avvenuto rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione regolarmente annunciato dallo spazzacamino, si applica, in occasione della prossima spazzatura, una maggiorazione del 30 per cento.

3. In caso di lavori di pulitura o di revisione solo di parti di un impianto di combustione, concordati con il conduttore, si applica una maggiorazione del 30 per cento.

4. I servizi resi, non appositamente specificati nel tariffario, sono pagati ad ore lavorative.

Art. 4.

Specificazioni alle singole tariffe

1. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 1 del tariffario allegato al presente decreto, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in funzione della sezione interna.

2. Le tariffe per la pulitura dei camini di cui al punto 2 del tariffario, vengono calcolate in ragione della relativa sezione interna in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

3. Le tariffe per la pulitura dei pezzi di congiunzione, di cui al punto 3 del tariffario, vengono calcolate secondo la loro lunghezza e la loro sezione. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

4. Le tariffe per la pulitura dei focolari, di cui ai punti 4 e 6 del tariffario, vengono calcolate in base alla loro misurazione da bordo esterno a bordo esterno.

5. Le tariffe per la pulizia di stufe, di cui ai punti 5 e 7 del tariffario, valgono indipendentemente dalla loro grandezza, per ogni singola stufa ad eccezione delle stufe in muratura, nelle quali le capsule di pulizia sono murate.

6. Le tariffe per la pulizia dei focolari, di cui al punto 8 del tariffario subiscono una maggiorazione del 20 per cento, se tali focolari sono alimentati con combustibili solidi.

7. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui al punto 9 del tariffario, si intende per bruciatori ad uno stadio. Per bruciatori a due stadi o modulari, ogni stadio viene conteggiato separatamente.

8. La tariffa per il controllo del deposito carburanti, di cui al punto 10 del tariffario, è conteggiata per ogni singolo deposito.

9. Nella tariffa oraria, di cui al punto 11 del tariffario, viene calcolata ogni mezz'ora cominciata.

Art. 5.

Inderogabilità delle tariffe

1. Le tariffe di cui all'allegato tariffario sono inderogabili ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6.

Entrata in vigore delle tariffe - Abrogazione

1. Le nuove tariffe trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1995, n. 61, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 marzo 1999

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 9

99R0541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1999, n. 10.

Modifica ed integrazione del regolamento riguardante i criteri e le modalità per l'accertamento degli stati di non autosufficienza, ai fini della corresponsione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 13 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 588 del 1° marzo 1999;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, è così sostituito:

«3. Si considerano non autosufficienti, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 33 del 1988, le persone iscritte al servizio sanitario provinciale residenti e domiciliate in provincia di Bolzano, le quali a causa di situazioni morbose cronicizzate o comunque a lungo decorso evidenziano una grave perdita di autonomia e necessitano dell'aiuto e dell'assistenza continuativa da parte di terzi.»

2. Di aggiungere dopo il quarto comma dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, il seguente quinto comma:

«5. Il responsabile dell'area funzionale ed organizzativa territorio e Servizi zonali dell'Azienda speciale "Unità sanitaria locale" (U.S.L.) territorialmente competente, a seguito di presentazione della relativa domanda e senza effettuare la rilevazione di cui all'art. 4, dichiara non autosufficienti:

a) le persone fino ai 14 anni di età assistite a domicilio e delle quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero attesti per iscritto la gravità dello stato sulla base della patologia e della mancanza di prospettive di miglioramento negli anni successivi;

b) i pazienti terminali costretti a letto ed assistiti a domicilio, dei quali il medico responsabile di un reparto ospedaliero attesti per iscritto la gravità dello stato.

A tali soggetti è erogato l'assegno giornaliero corrispondente al punteggio minimo del questionario in vigore.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 marzo 1999

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 7

99R0542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1999, n. 11.

Programmi e prove d'esame del corso per la qualifica professionale di automeccanico.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 20 aprile 1999*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 215 del 25 gennaio 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina il programma del corso triennale di base e le prove d'esame per il conseguimento della qualifica professionale di automeccanico presso le scuole professionali provinciali in lingua italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 2.

Programmi e prove d'esame

1. Le competenze professionali, gli obiettivi formativi, i requisiti d'accesso, il programma e la durata del corso e dei moduli, le materie, nonché le prove d'esame sono stabilite nell'allegato progetto di qualifica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione a partire dal triennio avviato nell'anno formativo 1998/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 marzo 1999

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 8

99R0543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13.

Regolamento sul servizio di pagamento «remote banking».

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 7 aprile 1999*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 706 del 18 marzo 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Apertura conti correnti

1. Per i pagamenti del direttore dell'ufficio economato della provincia e dei funzionari delegati dell'ufficio stipendi e dell'ufficio stipendi personale insegnante è autorizzata l'apertura presso il tesoriere provinciale di appositi conto correnti bancari intestati alla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

Il direttore dell'ufficio economato

1. Il direttore dell'ufficio economato della provincia ha facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'art. 1 avvalendosi delle disponibilità del proprio fondo di cassa.

Art. 3.

I funzionari delegati

1. I funzionari delegati hanno facoltà di accreditare il conto corrente di cui all'art. 1 avvalendosi delle disponibilità di apertura di credito autorizzate a loro favore.

Art. 4.

Le spese

1. Le spese connesse al servizio di «remote banking» sono rendicontate trimestralmente dal tesoriere provinciale e rimborsate al medesimo insieme alle spese minute del servizio di tesoreria.

Art. 5.

Istruzioni

1. Le modalità di utilizzo del servizio sono impartite dall'ufficio provinciale vigilanza finanziaria.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 11

99R0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 14.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza all'infanzia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 27 aprile 1999*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 598 del 1° marzo 1999.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, concernente il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituito:

«Art. 6 (*Aiuti economici alle famiglie a basso reddito*). — 1. Alle famiglie utenti del servizio è assegnata una prestazione economica mensile per contribuire alla copertura delle spese del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia, per un importo orario massimo pari a L. 6.000 e per un tetto mensile massimo di 176 ore, se concorrono le seguenti circostanze:

- a) impossibilità dei genitori di prendersi cura del figlio per motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti;
- b) il servizio viene prestato da assistente domiciliare all'infanzia qualificato/a ed inserito/a in una delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge.

2. La domanda per ottenere il contributo va presentata al servizio di assistenza economica della comunità comprensoriale competente per territorio, allegando copia del disciplinare d'onere relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia, sottoscritto dalle parti e redatto ai sensi dell'art. 8.

3. Dal contributo mensile massimo, ottenuto moltiplicando il contributo orario (C) di cui al comma 1, per il tetto massimo consentito pari a 176 ore mensili, si detrae il 50 per cento della differenza tra le entrate (E) e le entrate socialmente rilevanti (ESR). Dividendo per 176 l'importo così ottenuto, si ricava il contributo orario effettivo garantito alla famiglia assistibile (P), contributo che, moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente usufruite, determina il contributo mensile spettante.

$$P \{ (Cx176) - [(ESR) \times 0,5] \} : 176$$

Per entrate socialmente rilevanti s'intendono, in aggiunta all'importo corrispondente al 150 per cento del fabbisogno base di minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, anche le spese accessorie per la casa.

Per quest'ultime s'intendono l'affitto, le spese condominiali e i ratei del mutuo per la prima casa, fino alla misura massima stabilita dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata.

4. In deroga alle disposizioni del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2 e successive modifiche, per famiglia s'intendono i genitori richiedenti, nonché tutti i parenti e affini conviventi e reciprocamente obbligati a prestare gli alimenti in base alla vigente legislazione, le cui entrate individuali non superino la quota base di minimo vitale. I criteri per il calcolo delle entrate sono determinati dalla giunta provinciale.

5. L'importo del contributo orario di cui al comma 1 viene annualmente aggiornato con deliberazione della giunta provinciale, sulla base del tasso percentuale d'inflazione registrato sul territorio provinciale nell'anno precedente. L'importo non può in ogni caso essere superiore alla tariffa oraria stabilita dall'istituzione.

6. Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare sia un minore portatore di un handicap fisico o psichico attestato da certificazione medica, l'importo orario di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1999
Registro n. 1, foglio n. 13

99R0545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15.

Regolamento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 20 aprile 1999*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 788 del 8 marzo 1999.

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ai fini VIA, ai fini VIA per piani e programmi ed alle procedure di approvazione cumulativa in attuazione degli articoli 4, 5 e 13 - ad eccezione del comma 8 - della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 2.

Documentazione

1. La domanda di autorizzazione ai fini della VIA è presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro (Agenzia) ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) lo studio dell'impatto ambientale (SIA);
- b) il progetto e gli elaborati previsti dalle disposizioni provinciali;
- c) i necessari documenti cartografici e fotografici.

2. Lo SIA e la documentazione progettuale provvisti di indice analitico, sono redatti e firmati da tecnici od esperti.

3. Lo SIA e la documentazione progettuale sono presentati in cinque copie unitamente ad un'ulteriore copia per ogni comune interessato dall'attività.

4. Se la documentazione depositata non è completa o non risponde ai requisiti di cui ai commi precedenti, il gruppo di lavoro VIA concede a pena di decadenza un congruo termine per la regolarizzazione della documentazione. Se la documentazione non è regolarizzata entro il termine stabilito il procedimento è archiviato. Su istanza motivata dell'interessato il gruppo di lavoro VIA può concedere una proroga del termine.

5. Se il committente vuole tutelare il segreto industriale o commerciale indica in una relazione le parti del progetto che intende sottoporre a tutela chiedendo che la relazione medesima non venga divulgata ai sensi dell'art 6 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 3.

Documentazione per piani e programmi

1. La domanda di autorizzazione ai fini della VIA per piani e programmi è corredata dallo SIA che contiene:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali;
- b) le caratteristiche ambientali dell'area che probabilmente è significativamente interessata dal piano o dal programma;
- c) l'indicazione dei problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, soprattutto quelli relativi ad aree di particolare importanza ambientale e paesaggistica;
- d) l'indicazione dei probabili effetti ambientali rilevanti derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- e) la descrizione di ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o del programma presi in considerazione durante la sua elaborazione e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative;
- f) le misure atte ad impedire, ridurre e ove possibile compensare i rilevanti effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

2. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione le ripartizioni provinciali competenti provvedono a consentire la pubblica visione dello SIA.

Art. 4.

Documentazione per procedura di approvazione cumulativa

1. Nel caso di procedura di approvazione cumulativa la documentazione è presentata all'Agenzia tramite il comune in almeno cinque copie. Oltre alla documentazione prevista dalle singole leggi di settore, sono forniti i dati indicati nell'allegato 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1, foglio n. 12*

99R0546

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0146/Pres.

Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'art. 5, il cui comma 7, rinvia ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina dei corsi professionali per lo svolgimento di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, previsti al comma 5, lettera a) dell'articolo medesimo;

Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di cui trattasi nonché le indispensabili norme attuative della disciplina legislativa concernente il preposto all'attività commerciale e la verifica dei requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso, di cui ai commi 5, 6 e 9 del richiamato art. 5 della legge regionale n. 8/1999;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che nella seduta del 23 aprile 1999, ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione giuntale n. 1279 del 23 aprile 1999;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 18 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 212*

ALLEGATO

Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9.

Art. 1.

Organizzazione dei corsi professionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, i corsi professionali per l'idoneità all'esercizio di vendita del settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/1999, in attesa della costituzione dei centri di assistenza tecnica, sono organizzati dalle organizzazioni provinciali dei commercianti maggiormente rappresentative o società da loro costituite secondo le modalità del presente regolamento.

Art. 2.

Materie dei corsi professionali

1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie:

- a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti;
- b) disciplina igienico-sanitaria delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione degli alimenti;
- c) le tecniche di conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti;
- d) merceologia alimentare: le carni, salumi ed insaccati, i prodotti freschi, i prodotti ortofrutticoli, la pasticceria, il pane ed i prodotti da forno, i prodotti conservati, i preparati, gli alimenti surgelati;
- e) normativa a tutela del consumatore: etichettatura dei prodotti alimentari, obbligo del doppio prezzo per i prodotti venduti ad unità di misura, peso netto, pubblicità dei prezzi;
- f) la vendita dei funghi commestibili.

Art. 3.

Durata dei corsi e commissione d'esame

1. La durata dei corsi non potrà essere inferiore ad un totale di trenta ore.

2. L'idoneità all'esercizio di vendita dei prodotti alimentari viene conseguita sostenendo una prova finale davanti ad una commissione provinciale, costituita presso la locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura composta:

- a) dal segretario generale della C.C.I.A.A. o da un suo sostituto, che la presiede;
- b) da un esperto di disciplina igienico-sanitaria degli alimenti nominato dall'azienda sanitaria locale di competenza;
- c) da un insegnante di merceologia di scuola secondaria superiore o da un esperto con provata e documentata esperienza in materia;
- d) da un rappresentante dell'organizzazione di categoria che organizza il corso.

3. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 4.

Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande

1. I corsi abilitanti all'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai fini di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 8/1999.

Art. 5.

Partecipazione ai corsi

1. I corsi di cui all'art. 2 sono liberi e possono prevedere la partecipazione gratuita a favore di iscritti nella misura massima del 15% dei posti previsti per la partecipazione ai corsi stessi.

Art. 6.

Competenze delle C.C.I.A.A.

1. Qualora i corsi di cui all'art. 2 non vengano tempestivamente organizzati dai soggetti di cui all'art. 1, i corsi stessi verranno organizzati con le medesime modalità e con i medesimi contenuti dalle C.C.I.A.A.

Art. 7.

Preposto

1. Il titolare dell'attività commerciale può essere sostituito in via continuativa esclusivamente da un preposto in possesso dei requisiti di legge.

Art. 8.

Verifica dei requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso

1. La verifica della esistenza dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle C.C.I.A.A.

99R0608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 recante «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'art. 3, che al comma 7 demanda ad apposito regolamento d'esecuzione l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. n. 0170/1990 ai nuovi settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al comma 1, nonché la determinazione dei contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 medesimo;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

Atteso che sul medesimo il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1280 del 23 aprile 1999;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 241

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7.

Art. 1.

Corrispondenze merceologiche

1. All'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, si provvede come segue:

Tabelle merceologiche previgenti	Settore
I, Ia, VI, VIII, XIV/12 (erboristeria)	Alimentare e non alimentare
II, III, IV, V, VII	Alimentare
IX, X, XI, XII, XIII	Non alimentare

Tutte le categorie della tabella XIV, ad eccezione della XIV/12 (erboristeria), e di quanto stabilito per le tabelle XIV/38 (prodotti per l'agricoltura e la zootecnica) e XIV/40 (drogheria)

Art. 2.

Disposizioni speciali

1. Le tabelle merceologiche XIV/38 (prodotti per l'agricoltura e la zootecnica) e XIV/40 (drogheria), oltre che al settore merceologico non alimentare, danno diritto all'estensione pure a quello alimentare, qualora, in base alle medesime, il titolare era autorizzato a porre in vendita prodotti alimentari.

2. Le tabelle speciali istituite dai comuni ai sensi dell'art. 61 del D.P.G.R. n. 2277/1977 danno titolo all'estensione al settore merceologico alimentare o non alimentare oppure ad entrambi sulla base dei prodotti autorizzati alla vendita.

Art. 3.

Settori merceologici per le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti

1. I settori merceologici speciali di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 8/1999 vengono così definiti:

A) TABELLA PER TITOLARI DI FARMACIA

Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;

Articoli per la cura e l'igiene della persona, inclusi callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannoloni per adulti, cotone idrofilo;

Articoli di puericoltura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargi talco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini

igienici anatomici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante ad allergenicità controllata, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;

Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;

Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;

Bilance per neonati e per adulti;

Busti, guaine, panciere correttivi e curativi, calze collant elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;

Cinti, cavaliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;

Indumenti e biancheria preparati e predisposti esclusivamente allo scopo di coadiuvare i trattamenti dimagranti;

Indumenti in tessuto termico creati allo scopo di coadiuvare il trattamento farmacologico in soggetti reumatici;

Massaggiatori, articoli di massoterapia;

Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;

Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;

Polveri per acque da tavola;

Alimenti per piccoli animali;

Disinfettanti, disinfestanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico;

Complementi alimentari speciali, anche preconfezionati.

B - TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori;

Francobolli per collezione ed altri articoli filatelici;

Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richiesta indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti;

Tessere prepagate per servizi vari;

Biglietti per il trasporto pubblico;

Articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);

Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciandoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;

Lampade, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);

Articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici a di profumeria, necessaries per viaggio e per toilette, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli);

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);

Articoli di chincaglieria in materiale non prezioso (esempio: posateria, temperini, piccole calamite, apriscatole, cavatappi, levacapsula, tagliacarte);

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);

Merendine e biscotti preconfezionati;

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili;

Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;

Articoli sportivi (esclusi capi d'abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti; distintivi sportivi;

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);

Carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;

Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste, giochi di società; giochi pirici;

Fiori e piante artificiali;

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature (esempio: lucidi e tinture per stoffa e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature);

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);

Orologi in materiali non preziosi;

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia;

Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti.

C - TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le lampade, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per il fissaggio bagagli, portabagagli, porta sci, spoiler, frangi sole, shampoo per auto;

Necessaires per viaggio e per toilette, in materiale non prezioso (esempio: fibbie, specchi, pettini, forbici, bigodini, carta igienica, nastri, spazzole, ventagli);

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria); Apriscatole, cavatappi, levacapsule, tagliacarte in materiale non prezioso;

Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti;

Fazzoletti, piatti, posate bicchieri «usa e getta» e simili;

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

Art. 4.

Settore merceologico riservato agli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattrore

1. Il settore merceologico speciale di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8/1999 viene così definito:

generi alimentari;

farmaci da banco e presidi sanitari di base (non comprende i prodotti riservati alla vendita esclusiva nelle farmacie);

articoli per la cura e l'igiene della persona.

Art. 5.

Settore merceologico relativo alla vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo

1. Il settore merceologico speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/1999 viene così definito: articoli e strumenti musicali, articoli per belle arti, riproduzioni di opere di pittura di scultura di grafica, riproduzioni di cose antiche o di articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, articoli religiosi, prodotti da collezione (esempio: cartoline, schede telefoniche, minerali, fossili ed altri prodotti del regno animale e vegetale), souvenir (compresi gli articoli di maglieria esterna o di camiceria con raffigurazioni di elementi culturalmente o turisticamente rilevanti del luogo).

2. Ai fini dell'istituzione del settore speciale di cui all'art. 3, comma 4, dalla legge regionale n. 8/1999, i comuni diversi da quelli di cui all'art. 26, commi 1 e 2 della medesima legge regionale n. 8/1999, individuano, tramite delibera di consiglio, le zone del proprio territorio nelle quali si verifica l'afflusso di turismo culturale, anche non residenziale.

3. Gli esercizi di cui al settore speciale contemplato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/1999, esclusivamente in relazione allo stesso, possono derogare agli orari di apertura e chiusura nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, della medesima legge regionale n. 8/1999.

ANTONIONE

99R0671

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0148/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 8/1999, art. 25 e art. 28 recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 9 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa» ed, in particolare, l'art. 25, commi 4 e 5, il quale demanda ad apposito regolamento l'attuazione della disciplina legislativa degli orari degli esercizi commerciali;

Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di cui trattasi, in base a quanto disposto dal summenzionato art. 25 della legge regionale n. 8/1999, e di approvare inoltre le indispensabili ed essenziali norme attuative della disciplina legislativa degli orari dei pubblici esercizi, di cui all'art. 28 della legge regionale medesima;

Sentito il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1281 del 23 aprile 1999;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articoli 25 e 28, recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 243

Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 articoli 25 e 28, recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione.

CAPO I

ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 1

Competenze

1. La determinazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e nell'ambito della disciplina vigente, avviene con regolamento approvato dal consiglio comunale.

2. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

Apertura massima

1. L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero, fissato dalle ore cinque alle ore ventidue, è stabilita in dieci ore.

2. Per orario notturno, all'interno del quale può essere consentita da parte del comune l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente svolta dagli esercizi di vicinato autorizzati con la tabella speciale, si intende quello compreso tra le ore ventidue e le ore cinque.

3. Agli operatori degli esercizi di cui al comma 2 è consentita altresì l'apertura durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività, nel senso che non è ammessa alcuna interruzione dell'orario di apertura.

Art. 3.

Chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata

1. La chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata è stabilita come segue:

a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;

b) settore non alimentare: lunedì mattina.

2. Sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza delle competenze generali di coordinamento degli orari, di cui all'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990, il sindaco, secondo il disposto di cui all'art. 1, può fissare la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata in altre giornate rispetto a quanto disposto nel comma 1.

3. L'operatore comunica all'amministrazione comunale la scelta effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, che resta valida per sei mesi.

Art. 4.

Deroghe alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata

1. Qualora una festività coincida con la giornata in cui è stabilita, ai sensi dell'art. 3, la chiusura obbligatoria, è data facoltà all'esercente di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura stabilita ai sensi dell'art. 3, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Art. 5.

Esposizione dei prodotti da parte dell'operatore commerciale

1. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo delle giornate di chiusura contemplate dalla normativa vigente.

CAPO II

ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 6.

Competenze

1. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 e nell'ambito della disciplina vigente, avviene con regolamento approvato dal consiglio comunale.

2. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.

3. In base a quanto stabilito dall'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per la determinazione degli orari delle attività di intrattenimento e svago.

Art. 7.

Attività di intrattenimento e svago

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 8/1999, l'orario consentito per la somministrazione di alimenti e bevande non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago negli esercizi di cui alla legge n. 287/1991, articolo 5, comma 1, lettera c), qualora l'orario per tale attività venga determinato secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, anche in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, lettere a) e b) della medesima legge regionale n. 8/1999.

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 8/1999, per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991, la fascia oraria di apertura resta fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo e l'apertura rimane non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliera, anche non consecutive, qualora il comune non provveda alle determinazioni di cui al comma 1.

ANTONIONE

99R0672

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1999, n. 0164/Pres.

Legge regionale n. 3/1998, art. 11, commi 8 e 9. Approvazione del regolamento di esecuzione per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 11, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con il quale si autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale, contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

Visto il comma 9, dell'art. 11 medesimo con cui si stabilisce che le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità per il loro accoglimento vengono stabiliti con regolamento di esecuzione;

Ritenuto necessario, alla luce della normativa sopra citata, approvare il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in argomento;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che nella seduta del 17 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Preso atto che la Commissione europea ha concluso in data 18 settembre 1998 con esito favorevole l'esame del suddetto regime d'aiuto, condizione per dare esecuzione allo stesso (Comunicato pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 52 del 30 dicembre 1998);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 214 del 29 gennaio 1999, come modificata con successiva deliberazione n. 1525 del 14 maggio 1999;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 9, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 18 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 208*

ALLEGATO

Regolamento di esecuzione dell'art. 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce — in conformità all'art. 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 — le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità relativamente alla concessione di contributi in conto capitale per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Art. 2.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese singole o associate che abbiano sede o unità operativa nel territorio regionale.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, in bollo, vanno presentate alla direzione regionale dell'industria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per gli anni successivi, compatibilmente con il sussistere del relativo stanziamento di bilancio, entro il termine fissato con decreto del direttore regionale dell'industria da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

- a) relazione esplicativa circa i modi e i tempi di realizzazione dell'investimento programmato, con l'indicazione della prevista quantità annua di energia prodotta a regime dall'impianto da riattivare;
- b) preventivo di spesa;
- c) concessione o autorizzazione edilizia se trattasi di nuove opere;
- d) concessione di piccola derivazione d'acqua;
- e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- f) certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver o meno richiesto o ottenuto altri contributi regionali, statali o comunitari per lo stesso investimento.

3. La documentazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 può essere sostituita con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Modalità degli aiuti

1. L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese e pari al 15% per le grandi imprese, fino all'esaurimento dello stanziamento del bilancio regionale.

2. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali aziendali di cui al comma 1° si fa riferimento alla normativa di settore del richiedente.

3. Sono ammesse a contributo le spese documentate da fatture, ivi comprese quelle di acconto, che portano data successiva a quella di presentazione della domanda e relative: all'acquisto dell'impianto preesistente, alla progettazione; ai lavori edili per la riattivazione, compresi quelli sugli argini; all'acquisto di attrezzature ed impianti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese: per lavori di ordinaria manutenzione; per l'acquisto di materiale di consumo, di attrezzature e di materiale d'ufficio; di trasporto, notarili, per imposte e tasse.

5. Ai fini del loro accoglimento, hanno priorità le domande che evidenziano il minor rapporto tra le spese ritenute ammissibili e la quantità di energia prodotta a regime dall'impianto. A parità di detto rapporto saranno privilegiati i progetti che prevedono la maggior capacità produttiva dell'impianto. In caso di ulteriore parità sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

6. Al fine dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare la documentazione di spesa debitamente quietanzata e una certificazione asseverata del direttore dei lavori o di un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di progetto attestante:

- a) i lavori effettuati e il loro eventuale computo metrico;
- b) la regolare esecuzione delle opere come da progetto e la congruità della spesa;
- c) il funzionamento della centralina e il suo collegamento alla rete.

Art. 5.

Vincolo di destinazione

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dell'impianto per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di liquidazione del contributo.

99R0609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 giugno 1999, n. 0185/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7. Modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0147/Pres. del 7 maggio 1999, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7»;

Visto in particolare l'art. 3 di detto regolamento, tabelle B e C, recanti rispettivamente «Tabella per i titolari di rivendita di generi di monopolio» e «Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti» nelle quali è stata erroneamente ricompresa la voce «tintura di iodio», appartenente invece alla categoria delle specialità medicinali, riservate alla farmacia;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di procedere alla soppressione di detta voce «tintura di iodio» dalle tabelle B e C di cui all'art. 3 del regolamento approvato con il citato decreto del presidente della giunta regionale n. 0147/Pres./1999;

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1832 del 4 giugno 1999;

Decreta:

È soppressa la voce «tintura di iodio» contenuta nelle tabelle B e C di cui all'art. 3 del «Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0147/Pres. del 7 maggio 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 giugno 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 242*

99R0673

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0192/Pres.

Legge regionale n. 13/1998, art. 16, comma 1. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, fino al 70% della spesa ammissibile, a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;

Visto l'art. 16, comma 5, della citata legge regionale n. 13/1998 che dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

Visto il testo del «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto» predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente;

Atteso che il medesimo è stato sottoposto con esito favorevole all'esame del comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 21 maggio 1999;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1679 del 28 maggio 1999;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 12 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 285*

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

(Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, art. 16)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Art. 2.

Misura del contributo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.

Art. 3.

Interventi ammessi

1. I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di presentazione dell'istanza contributiva.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli enti pubblici.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Le domande devono essere presentate alla direzione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnica dell'azienda per i servizi sanitari competente predisposta, in alternativa:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la valutazione del rischio mediante indice VERSAR, attestante la situazione di pericolosità del manufatto con amianto;

b) su richiesta del beneficiario;

2) relazione dettagliata dell'intervento e preventivo di spesa particolareggiato;

3) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l'uso dell'edificio pubblico e/o locale aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell'età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono considerate valide le domande già presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; eventuali integrazioni saranno direttamente richieste agli enti richiedenti dalla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato obiettivo rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari, nonché dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, numero 3.

Art. 7.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Per le modalità di concessione ed erogazione del contributo trovano applicazione le norme sulla disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della formale concessione del contributo, sarà richiesta ogni ulteriore documentazione prevista dalle norme di legge, ed in particolare l'approvazione dell'Azienda per i servizi sanitari del piano di lavoro, di cui all'art. 34 della legge n. 277/1991.

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

99R0674

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 giugno 1999, n. 0198/Pres.

Legge regionale n. 49/1996, art. 35, comma 1. Regolamento di contabilità analitica delle aziende sanitarie regionali e dell'agenzia regionale della sanità. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modifiche e integrazioni recante «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria», e, in particolare, l'articolo 35 il quale prevede l'emanazione di apposito regolamento al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, allo scopo di consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per i servizi sociali, nella seduta del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1794 del 4 giugno 1999,

Decreta:

È approvato il «Regolamento di contabilità analitica delle aziende sanitarie regionali e dell'agenzia regionale della sanità», previsto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 giugno 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 30 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 270

Regolamento di contabilità analitica delle aziende sanitarie e dell'agenzia regionale della sanità.

(ex art. 35, legge regionale n. 49/1996)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e disciplina l'avvio e la gestione della contabilità analitica delle aziende sanitarie regionali e, per quanto applicabile, dell'agenzia regionale della sanità, in seguito denominate «Aziende».

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario secondo quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n. 49/1996.

Art. 2.

Obiettivi del regolamento

1. Il presente regolamento detta le regole per uniformare le modalità di tenuta della contabilità analitica e di gestione del budget nelle aziende, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) garantire l'affidabilità e la precisione delle informazioni fornite dal sistema amministrativo contabile delle aziende;
- b) definire il quadro di riferimento generale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione economica all'interno delle aziende;
- c) rendere possibile il controllo dei risultati economico-patrimoniali a livello delle strutture operative previste dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Art. 3.

Contabilità analitica

1. La contabilità analitica rileva i valori di natura economico-patrimoniale, a livello dei centri di responsabilità interni alle aziende, delle seguenti voci:

- a) costi;
- b) ricavi;
- c) immobilizzazioni immateriali;
- d) immobilizzazioni materiali;
- e) immobilizzazioni in corso ed acconti;
- f) rimanenze;
- g) fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali;
- h) fondi ammortamento immobilizzazioni materiali.

2. La contabilità analitica costituisce, insieme alla contabilità generale, il sistema di contabilità economico-patrimoniale previsto dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517.

**TITOLO II
CARATTERISTICHE GENERALI
DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA**

Art. 4.

Obiettivi del sistema di contabilità analitica

1. Il sistema di contabilità analitica ha i seguenti obiettivi:
- a) consentire determinazioni economiche e patrimoniali al livello dei centri di responsabilità;
 - b) responsabilizzare i dirigenti ed i funzionari a capo dei centri di responsabilità sui risultati economici;
 - c) fornire le informazioni economiche di base per poter calcolare il costo delle prestazioni e di altri oggetti di calcolo (processi, progetti, livelli uniformi di assistenza).

Art. 5.

Quadratura con la contabilità generale

1. La contabilità analitica e la contabilità generale costituiscono, per quanto riguarda la determinazione dei costi e dei ricavi, un sistema integrato in cui i valori dell'una sono in quadratura contabile con quelli dell'altra.

Art. 6.

Partita doppia

1. Le scritture di contabilità analitica relative ai costi ed ai ricavi sono effettuate con il metodo della partita doppia.

2. Le altre scritture contabili possono essere effettuate con il metodo statistico della partita semplice.

Art. 7.

Struttura del sistema di contabilità analitica

1. Il sistema di contabilità analitica consente una lettura dei valori a livello dei centri analitici, delle voci economico-patrimoniali e dei tipi-valore. Il piano e le funzioni dei tipi-valore sono riportati come allegato n. 1.

2. I centri analitici consentono l'analisi dei valori per destinazione.

3. Le voci economico-patrimoniali raccolgono i valori per natura.

4. I tipi-valore rappresentano e consentono una lettura delle grandezze economiche nelle diverse fasi temporali della loro manifestazione.

Art. 8.

Centri di responsabilità e centri analitici

1. I centri di responsabilità sono aggregazioni di attività e di processi decisionali omogenei la cui manifestazione economica è attribuita alla diretta responsabilità di un dirigente o di un funzionario dell'azienda, secondo i criteri e gli indirizzi previsti dal regolamento di organizzazione aziendale.

2. I centri di responsabilità si distinguono in centri di attività e di risorsa.

3. I dirigenti a capo dei centri di attività sono responsabilizzati sui risultati di efficacia e di efficienza nello svolgimento dei processi di produzione dei servizi.

4. I dirigenti a capo dei centri di risorsa sono responsabilizzati sui risultati di efficacia e di economicità dei processi di acquisizione, razionalizzazione, stoccaggio e distribuzione delle risorse necessarie al funzionamento dell'azienda.

5. I centri di responsabilità possono essere articolati in centri analitici di livello inferiore, per consentire le misurazioni economiche a livelli di maggiore dettaglio rispetto ai centri di responsabilità.

6. Il piano minimo dei centri di responsabilità di attività è riportato all'art. 9 del presente regolamento.

7. Il piano dei centri di responsabilità di risorsa è autonomamente definito dalle aziende.

Art. 9.

Piano minimo dei centri di responsabilità di attività

1. Le aziende per i servizi sanitari articolano il proprio piano dei centri di responsabilità di attività almeno nei seguenti centri di primo livello:

- a) presidio ospedaliero;
- b) distretto;
- c) dipartimento di prevenzione;
- d) dipartimento di salute mentale;
- e) altre strutture operative sanitarie istituite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1994 o ai sensi di altre, eventuali, norme o direttive regionali;
- f) amministrazione generale.

2. Le aziende ospedaliere definiscono il proprio piano dei centri di responsabilità d'attività in modo autonomo.

Art. 10.

Gestioni delegate e attività finalizzate

1. Le gestioni delegate e le attività finalizzate sono contabilizzate nel bilancio d'esercizio e gestite con la contabilità generale.

2. I relativi costi e ricavi sono rilevati in appositi centri analitici.

Art. 11.

Budget e contabilità analitica

1. Budget e contabilità analitica sono rispettivamente la componente preventiva e quella consuntiva del sistema di controllo di gestione economica per centri di responsabilità.

2. I valori preventivi di budget costituiscono parte integrante del sistema di contabilità analitica.

3. I responsabili dei centri di risorsa e dei centri di attività svolgono la propria azione gestionale nell'ambito dei rispettivi budget di risorsa e di attività assegnati dalla Direzione generale in sede di approvazione del budget annuale d'azienda.

4. Il responsabile del budget aziendale, di cui all'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 49/1996 è il Direttore generale.

5. Il Direttore generale può delegare l'adozione di atti amministrativi ai responsabili dei centri di attività e di risorsa nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri fissati nel regolamento di organizzazione aziendale.

Art. 12.

Sezioni contabili

1. Il sistema di contabilità analitica è articolato in sezioni contabili.

2. Le sezioni costituiscono ambienti contabili omogenei, costruiti in modo specifico per soddisfare gli obiettivi di controllo definiti nell'ambito dei modelli organizzativi e gestionali delle Aziende.

3. Le sezioni contabili obbligatorie sono:

a) la sezione attività per il controllo di economicità dei centri di attività;

b) la sezione risorsa per il controllo di economicità e spesa dei centri di risorsa.

4. Le sezioni obbligatorie sono in quadratura tra di esse e con la contabilità generale.

Art. 13.

Voci di contabilità analitica

1. Le voci di contabilità analitica esprimono la natura dei valori rilevati dal sistema contabile.

2. Il piano regionale delle voci di contabilità analitica coincide con il piano dei conti di contabilità generale per i valori di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. Eventuali variazioni del piano dei conti regionale di contabilità generale sono da intendersi come variazioni nel piano delle voci di contabilità analitica.

3. Solo per quanto riguarda la gestione della contabilità analitica bisogna aggiungere ai conti del piano dei conti di contabilità generale le seguenti voci:

a) costi per servizi acquisiti all'interno dell'azienda;

b) ricavi per servizi erogati all'interno dell'azienda.

Art. 14.

Principio della competenza economica

1. Le rilevazioni consuntive di costi e ricavi in contabilità analitica sono effettuate in base al principio della competenza economica e con la massima tempestività.

Art. 15.

Valori gestionali e valori civilistici

1. La contabilità analitica accoglie sia valori determinati secondo criteri civilistici, sia valori determinati secondo criteri gestionali.

2. La distinzione tra i due valori è evidenziata nel sistema contabile.

3. I rendiconti trimestrali, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 49/1996, sono redatti tenendo conto dei valori civilistici in quadratura contabile con la contabilità generale.

Art. 16.

Valori specifici e valori comuni

1. I costi ed i ricavi attribuiti ai centri analitici ed ai centri di responsabilità possono essere sia specifici sia comuni.

2. I valori specifici sono quelli attribuibili in modo univoco ed esclusivo ad un centro analitico.

3. I valori comuni sono quelli connessi ai processi produttivi di più centri analitici.

4. I valori comuni ai centri di responsabilità individuati dal piano dei centri, di cui all'art. 9 del presente regolamento, sono attribuiti per quota parte ai centri stessi, sulla base di criteri significativi di ribaltamento definiti dall'agenzia regionale della sanità, oppure, in loro mancanza, definiti dall'azienda.

5. Gli eventuali criteri di ribaltamento definiti dall'azienda sono esplicitati nella nota integrativa alla rendicontazione trimestrale, di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Art. 17.

Prezzi interni di trasferimento

1. Le transazioni interne fra centri di responsabilità dell'azienda sono contabilizzate sulla base di prezzi interni di trasferimento.

2. I criteri per la definizione dei prezzi di trasferimento sono definiti dall'Agenzia regionale della sanità, oppure, in loro mancanza, dall'Azienda.

3. I prezzi di trasferimento utilizzati in ciascuna azienda sono evidenziati nella nota integrativa alla rendicontazione trimestrale, di cui all'art. 44 del presente regolamento.

TITOLO III

MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE DEI VALORI
NEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Art. 18.

Valori considerati

1. Nei successivi articoli si dettano i principi generali di localizzazione delle seguenti voci di ricavo e costo:

Ricavi:

Contributi d'esercizio;

Ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N.;

Ricavi per altre prestazioni;

Costi capitalizzati;

Ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'azienda.

Costi

Acquisti di beni;

Prestazioni in regime di ricovero;

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche;

Farmaceutica;

Medicina di base;

Altri servizi e convenzioni;

Godimento di beni di terzi;

Costi del personale;

Costi generali ed oneri diversi di gestione;

Ammortamenti e svalutazioni;

Accantonamenti per rischi;

Altri accantonamenti.

Prove e oneri finanziari:

- Proventi finanziari;
- Oneri finanziari.

Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- Rivalutazioni;
- Svalutazioni.

Proventi e oneri straordinari:

- Proventi straordinari;
- Oneri straordinari.

Art. 19.

Contributi d'esercizio

1. I contributi d'esercizio relativi a gestioni delegate e ad attività finalizzate sono attribuiti al centro di responsabilità in cui è svolta l'attività oggetto del finanziamento specifico.

2. Gli altri contributi d'esercizio sono attribuiti ai centri di responsabilità in base a criteri coerenti con le regole generali di finanziamento annualmente approvate dalla giunta regionale e definiti dall'Agenzia regionale della sanità oppure, in loro mancanza, dall'azienda.

Art. 20.

Ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N.

1. I ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N. sono attribuiti alla struttura erogatrice delle prestazioni stesse.

Art. 21.

Ricavi per altre prestazioni

1. I ricavi per altre prestazioni sono attribuiti alla struttura erogatrice delle prestazioni stesse.

Art. 22.

Costi capitalizzati

1. I costi capitalizzati sono attribuiti alle strutture cui sono stati imputati i corrispondenti costi.

Art. 23.

Ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'azienda

1. I ricavi per prestazioni di servizi all'interno dell'azienda sono attribuiti alla struttura erogatrice dei servizi stessi.

Art. 24.

Acquisti di beni

1. Gli acquisti di beni, in fase di carico, sono valorizzati al prezzo d'acquisto riportato in fattura, aumentato degli oneri e delle spese accessorie di diretta imputazione, e attribuiti ai magazzini.

2. In fase di scarico, il consumo è attribuito ai centri utilizzatori e valorizzati al prezzo medio ponderato.

Art. 25.

Prestazioni in regime di ricovero

1. I costi per le prestazioni in regime di ricovero sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.

Art. 26.

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

1. I costi per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.

Art. 27.

Farmaceutica

1. I costi per la farmaceutica sono attribuiti ai distretti di appartenenza del soggetto che ha usufruito della prestazione di assistenza farmaceutica.

Art. 28.

Medicina di base

1. I costi per la medicina di base sono attribuiti ai distretti di appartenenza dei medici.

Art. 29.

Guardia medica

1. I costi per la guardia medica sono attribuiti ai distretti presso cui ha sede il punto di guardia medica.

Art. 30.

Altri servizi e convenzioni

1. I costi per altri servizi e convenzioni sono attribuiti ai centri di responsabilità che hanno usufruito dei servizi stessi.

Art. 31.

Godimento di beni di terzi

1. I costi per godimento di beni di terzi sono attribuiti ai centri di responsabilità che hanno usufruito dei beni.

Art. 32.

Costi del personale

1. I costi del personale sono attribuiti ai centri di responsabilità cui è assegnato il personale stesso.

2. In caso di personale operante su più centri, il costo è inizialmente attribuito al centro di appartenenza primaria, dopodiché, il costo di competenza è allocato sugli altri centri in proporzione al tempo dedicato.

Art. 33.

Costi generali ed oneri diversi di gestione

1. I costi generali e gli oneri diversi di gestione sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro amministrazione generale.

Art. 34.

Ammortamenti e svalutazioni

1. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono attribuiti ai centri di responsabilità presso cui è allocato il cespite di riferimento.

Art. 35.

Accantonamenti per rischi

1. Gli accantonamenti per rischi sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro amministrazione generale.

Art. 36.

Altri accantonamenti

1. Gli altri accantonamenti sono attribuiti in modo diretto ai centri di responsabilità, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro amministrazione generale.

Art. 37.

Proventi finanziari

1. I proventi finanziari sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Art. 38.

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Art. 39.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

1. Le rettifiche di valore di attività finanziarie, sia rivalutazioni che svalutazioni, sono attribuite al centro Amministrazione generale.

Art. 40.

Proventi straordinari

1. I proventi straordinari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

Art. 41.

Oneri straordinari

1. Gli oneri straordinari sono attribuiti in modo diretto alle strutture operative, se è individuabile una relazione specifica, altrimenti sono attribuiti al centro Amministrazione generale.

TITOLO IV

MODALITÀ DI CONTROLLO

Art. 42.

Controlli economici della sezione attività

1. I controlli economici della sezione attività sono di due tipi:
 - a) di contrapposizione tra ricavi e costi;
 - b) di contrapposizione tra valori di budget e valori a consuntivo maturati economicamente.
2. Il risultato economico del centro è calcolato contrapponendo ricavi e costi del centro di responsabilità.
3. La somma algebrica dei risultati economici dei centri di responsabilità è uguale al risultato economico d'azienda.
4. La disponibilità economica per voce di costo e ricavo di contabilità analitica è calcolata contrapponendo il valore di budget con quello a consuntivo.
5. La disponibilità economica complessiva di centro è calcolata per somma algebrica delle disponibilità per ciascuna voce attribuita al centro stesso.

Art. 43.

Controlli economici della sezione risorsa

1. I controlli economici della sezione risorsa sono a livello di singola voce ed a livello di centro.
2. La disponibilità economica per voce di costo e ricavo di contabilità analitica è calcolata contrapponendo il valore di budget con la somma algebrica dei saldi dei tipi valore che identificano il ricavo o il costo secondo il criterio della competenza economica.
3. La disponibilità economica complessiva di centro è calcolata per somma algebrica delle disponibilità per ciascuna voce attribuita al centro stesso.

TITOLO V
RENDICONTI

Art. 44.

Rendicontazione trimestrale

1. Il direttore generale dell'azienda trasmette, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, il rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 49/1996, e le eventuali variazioni al bilancio preventivo.
2. Il rendiconto relativo all'ultimo trimestre dell'anno è redatto in quadratura con i valori del bilancio di esercizio dell'Azienda.
3. Il rendiconto evidenzia, a livello di azienda e di centro di responsabilità di attività, i risultati ottenuti rispetto alle previsioni di budget ed i rispettivi scostamenti.
4. Il rendiconto trimestrale è costituito dai seguenti documenti:
 - a) variazione del conto economico preventivo annuale;
 - b) conto economico infrannuale d'azienda;
 - c) conto economico dei centri di responsabilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno il direttore generale dell'azienda trasmette i prospetti patrimoniali delle strutture operative, relativi all'esercizio precedente.
6. Gli schemi obbligatori dei documenti di cui al comma 4 e al comma 5 sono riportati come allegato n. 2.
7. Nel rendiconto infrannuale il risultato economico evidenziato nel conto economico infrannuale d'Azienda è uguale alla somma algebrica dei risultati economici dei centri di responsabilità d'attività.

Art. 45.

Principi contabili generali

1. I valori presenti nel rendiconto infrannuale sono determinati in base ai principi contabili stabiliti nell'ambito del regolamento di contabilità generale.

Art. 46.

Nota integrativa alla rendicontazione obbligatoria

1. Il direttore generale trasmette, in allegato alla rendicontazione obbligatoria, la nota integrativa in cui sono esplicitati:
 - a) il valore complessivo dei ratei per ciascuna voce del conto economico infrannuale;
 - b) le modalità di determinazione dei valori di rateo per ciascuna voce di contabilità analitica;
 - c) i valori e le modalità di determinazione dei prezzi interni di trasferimento utilizzati in contabilità analitica;
 - d) i criteri utilizzati per il ribaltamento dei costi comuni sui centri di responsabilità;
 - e) i criteri utilizzati per l'attribuzione dei ricavi per contributi d'esercizio ai centri di responsabilità.

Art. 47.

Procedure di chiusura contabile infrannuale

1. Il direttore generale è responsabile della veridicità, precisione ed attendibilità dei dati presenti nel rendiconto infrannuale.
2. Il direttore generale adotta le procedure organizzative aziendali atte a garantire che:
 - a) siano state effettuate tempestivamente tutte le operazioni di carico e scarico dei magazzini;
 - b) siano stati rilevati tutti i ratei di costo e ricavo;
 - c) siano stati rilevati tutti i risconti;
 - d) siano stati contabilizzati tutti i documenti di spesa pervenuti in azienda entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

Art. 48.

Relazione allegata al rendiconto trimestrale

1. La relazione infrannuale sulla gestione redatta dal Direttore generale costituisce parte integrante della rendicontazione obbligatoria.

2. La relazione contiene una valutazione generale dell'andamento aziendale rispetto agli obiettivi fissati in sede di programma e bilancio preventivo annuale e le motivazioni che hanno indotto ad eventuali variazioni degli stessi documenti programmatici.

Art. 49.

Norma transitoria

1. L'Agenzia regionale della sanità, in attuazione dell'art. 44 della legge regionale n. 49/1996, è autorizzata a definire, con apposite linee guida, le modalità di graduale applicazione del presente Regolamento, fino al completo adeguamento dei sistemi informativi e contabili delle aziende.

ANTONIONE

(Omissis).

99R0675

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 18 giugno 1999, n. 11.****Variazione urgente al bilancio della Regione per l'anno 1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 1999)

(Omissis).

99R0617

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12.**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 1999)

(Omissis).

99R0618

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 13.**Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire all'equilibrio dell'ambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori:

a) disciplina l'applicazione in Piemonte della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), delle disposizioni nazionali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonché delle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale;

b) promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonché della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici attraverso l'assistenza interaziendale, la ricerca e la sperimentazione, la dimostrazione, l'informazione e l'aggiornamento tecnico;

c) sostiene azioni di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici;

d) prevede priorità per le aziende biologiche nella concessione di finanziamenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Le definizioni di «agricoltura biologica», «azienda agricola in conversione biologica», «azienda agricola biologica», «preparatore», «organismo di controllo», «operatore» sono quelle previste dal reg. (CEE) 2092/1991, dal decreto legislativo n. 220/1995 nonché dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica emanate a livello comunitario e nazionale.

Art. 3.

Notifiche

1. Le notifiche di inizio o proseguimento dell'attività, le variazioni di notifica nonché le conferme delle notifiche già effettuate al Ministero per le politiche agricole, devono essere presentate alla Provincia in cui è ubicata l'azienda e all'organismo di controllo autorizzato scelto dall'operatore.

2. A tale scopo devono essere adottate le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995.

Art. 4.

Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso per provincia e distinto in sezioni secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 220/1995.

2. Gli organismi di controllo comunicano alle province il riconoscimento di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del decreto legislativo n. 220/1995.

3. Le Province, acquisite le predette comunicazioni, eseguiti i necessari riscontri documentali con le notifiche pervenute, comunicano all'Assessorato regionale all'Agricoltura i dati degli operatori previsti dalle disposizioni vigenti per inserirli nell'elenco regionale.

4. L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è gestito in modo informatico.

5. L'Assessorato regionale all'agricoltura, in adempimento dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 220/1995, provvede a comunicare al Ministero per le politiche agricole l'elenco regionale, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, degli operatori iscritti.

6. L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è pubblico.

Art. 5.

Modalità dei controlli sugli operatori

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori in base al piano tipo previsto dall'art. 9, paragrafo 5, lettera a) del reg. (CEE) 2092/1991.

2. Il piano tipo è trasmesso dagli organismi di controllo all'Assessorato regionale all'agricoltura che lo approva qualora sia conforme alla normativa vigente. L'approvazione può essere subordinata all'accoglimento di osservazioni o proposte di modifica.

Art. 6.

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate all'Assessorato regionale all'agricoltura che può avvalersi delle Province.

2. Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori e degli organismi di controllo, vale quanto previsto dal reg. (CEE) 2092/1991, dal decreto legislativo n. 220/1995 nonché dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale.

Art. 7.

Associazioni dei produttori biologici

1. La Regione Piemonte riconosce le associazioni dei produttori agricoli biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 950/1997 del consiglio del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole), e successive modifiche ed integrazioni, aventi come scopo:

a) l'assistenza interaziendale per l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica, le informazioni e l'aggiornamento tecnico dei soci;

c) un'attività aziendale in comune riguardante l'agricoltura biologica;

d) altre attività riguardanti l'agricoltura biologica.

2. L'associazione deve:

a) associare almeno cento aziende agricole, il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale iscritto nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica. In aggiunta può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo;

b) costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

c) prevedere il voto pro-capite;

d) operare con programmi annuali di attività.

3. La Regione può concedere alle associazioni un contributo di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi di attività annuali, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento, nei limiti di importo fissati dal reg. (CE) 950/1997.

4. Sulla spesa ammessa per il programma annuale viene concesso un contributo fino all'80 per cento.

Art. 8.

Azioni di informazione e promozione

1. La Regione finanzia programmi di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici attuandoli direttamente o tramite istituzioni qualificate o concedendo contributi alle stesse.

2. La Regione finanzia programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell'agricoltura biologica attuandoli direttamente o tramite istituzioni tecnico-scientifiche qualificate o concedendo contributi alle stesse.

Art. 9.

Consulta regionale per l'agricoltura biologica

1. È istituita presso l'Assessorato regionale all'agricoltura la consulta regionale per l'agricoltura biologica così composta:

a) Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato che la presiede;

b) un rappresentante designato dall'Unione delle province piemontesi;

c) un esperto designato dall'Università di Torino, facoltà di agraria;

d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del Piemonte;

e) tre operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale, designati di comune accordo tra le associazioni dei produttori di cui all'art. 7.

2. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della consulta esperti nelle materie trattate, senza diritto di voto.

3. La consulta è nominata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, decade unitamente al consiglio regionale e comunque svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova consulta.

4. La consulta ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell'agricoltura biologica.

5. In particolare la consulta viene sentita dall'assessorato regionale all'Agricoltura:

a) nella predisposizione delle istruzioni per l'applicazione della presente legge;

b) per tutti gli aspetti generali che interessano l'agricoltura biologica per i quali l'assessorato regionale all'agricoltura ritiene utile avvalersi della consulta.

6. Per i componenti della consulta è previsto il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 10.

Priorità per le aziende biologiche

1. Le aziende agricole singole o associate, riconosciute biologiche, hanno priorità nella concessione di finanziamenti a parità di tutte le altre condizioni.

Art. 11.

Istruzioni per l'applicazione della legge

1. La giunta regionale emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la consulta regionale per l'agricoltura biologica, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti in particolare le procedure nonché tutti gli aspetti organizzativi ed operativi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici di cui all'art. 8, anche integrato con gli aspetti educativi e salutistici.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi alle associazioni regionali di cui all'art. 7 è stanziata la somma di lire 250 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: «Contributi alle associazioni dei produttori agricoli biologici per l'assistenza interaziendale, la ricerca, la sperimentazione, le attività dimostrative ed informative».

2. Per le spese di cui all'art. 8 è stanziata la somma di lire 250 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: «Oneri per programmi di ricerca, sperimentazione, informazione e promozione in materia di agricoltura biologica».

3. All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910. Per gli esercizi 2000 e 2001 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Le funzioni assegnate alle Province dalla presente legge continuano ad essere esercitate in via transitoria dalla Regione, tramite i Settori territoriali dell'agricoltura, fino alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura previste dalla legge regionale di attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 1999

p. Enzo GHIGO

Il vice presidente: MASARACCHIO

99R0619

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 14.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 dell'ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 27 del 7 luglio 1999)

(Omissis).

99R0620

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 15.

Modifica della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere» come integrata dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 «Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 27 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) aggiunto dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 55 (Integrazioni della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 relative alle caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi alpini e rifugi escursionistici), è sostituito dal seguente:

«I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono inoltre possedere le caratteristiche tecnico-edilizie e igienico-sanitarie indicate nell'allegato B della presente legge. Qualora il rispetto di tali requisiti comporti per i rifugi esistenti alla data di entrata in vigore della legge interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle prescrizioni dell'allegato B deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2001, anche in deroga alle disposizioni delle vigenti norme di settore. La presente normativa non si applica ai bivacchi fissi, ai ricoveri, ai locali invernali posti nei rifugi ed ai punti di appoggio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 1999

GHIGO

99R0621

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 16.

Testo unico delle leggi sulla montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Capo I

FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'art. 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'art. 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell'art. 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le comunità montane svolgono le funzioni di consorzio di bonifica montana.

Art. 2.

Territori montani

I. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, sono elencati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 3.

Delimitazione delle zone montane omogenee

1. I territori di cui all'art. 2, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge 142/1990, sono ripartiti in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalle comunità montane, mantiene la propria classificazione:

a) nella provincia di Alessandria:

1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone;

2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato;

b) nella provincia di Asti:

5) i comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

c) nella provincia di Biella:

6) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

7) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

8) i comuni della Valle dei Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

9) i comuni della Alta Valle dell'Elvo (comunicasi che in luogo di «Valle dell'Elvo» leggasi «Alta Valle dell'Elvo»: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone;

10) i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena;

11) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonché i territori classificati montani dei comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese;

d) nella provincia di Cuneo:

12) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Brondello, Castellar, Crissolo, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonché il territorio classificato montano dei comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello;

13) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassinò, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampyre, Valmala, Venasca, nonché il territorio classificato montano dei comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo;

14) i comuni della Valle Maira: Aceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmorata, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo;

15) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonché il territorio classificato montano del comune di Caraglio;

16) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaioia, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloiate, Vinadio, nonché il territorio classificato montano del comune di Borgo San Dalmazzo;

17) i comuni delle Valli Gesso Vermentagna Pesio: Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccazione, Valdieri, Vernante, nonché il territorio classificato montano dei comuni di Boves e Peveragno;

18) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonché il territorio classificato montano del comune di Villanova Mondovì;

19) i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garesio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

20) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cigliè, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo,

Priero, Roasio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonché i territori classificati montani dei comuni di Ceva e di Lesegno;

21) i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissona, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano;

22) i comuni di Langa, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida;

e) nella provincia di Novara:

23) i comuni dei due Laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno;

f) nella provincia di Torino:

24) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

25) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

26) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonché il territorio classificato montano del comune di Cumiana;

27) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

28) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiaro;

29) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

30) i comuni della Val Ceronada e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

31) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantaira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

32) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuornè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;

33) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassineto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

34) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

35) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colletterto Castelnuovo;

36) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tava-gnasco;

g) nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

37) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

38) i comuni della Valle Vigizzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

39) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

40) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

41) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Maserà, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovena, Trontano, Vogogna;

42) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa;

43) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravelona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

44) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

45) i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero, Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

46) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio, Spocchia, Cursolo, Orasso, Falmenta, Gurro;

h) nella provincia di Vercelli:

47) i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Molia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

Art. 4.

Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 4, della legge n. 142/1999, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:

a) classe 1: fascia ad alta marginalità;

b) classe 2: fascia a media marginalità;

c) classe 3: fascia e moderata marginalità.

2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall'art. 28, comma 4, della legge n. 142/1999, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all'art. 3 nelle classi previste dal comma 1.

4. Tale classificazione è sottoposta a revisione triennale.

Art. 5.

Costituzione della comunità montana

1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3, è costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della legge n. 142/1999, la comunità montana, quale Ente locale con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 6.

Variationsi territoriali della comunità montana

1. Le variazioni delle zone omogenee di cui all'art. 3 sono disposte con legge regionale, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, previa intesa con la conferenza permanente regione-autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'art. 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142/1999, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative comunità montane.

3. L'aggregazione e la fusione di più comunità montane, così come la scissione di una di esse, sono disciplinate con legge regionale.

Art. 7.

Variations nella costituzione della comunità montana

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verificano variazioni rispetto al precedente assetto della comunità montana con l'inserimento o l'esclusione di uno o più comuni, il consiglio della comunità montana si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del nuovo comune o dei nuovi comuni inseriti nella comunità stessa, designati ai sensi dell'art. 15, con l'esclusione dei rappresentanti del comune o dei comuni usciti dalla comunità montana.

2. La seduta di ricostituzione del consiglio della comunità montana è convocata dal presidente. In tale seduta il consiglio provvede alla elezione del presidente, del vice presidente e della giunta, secondo le procedure di cui all'art. 20.

Art. 8.

Costituzione di nuove comunità montane

1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento dei consigli delle nuove comunità ed all'elezione dei nuovi organi.

2. La seduta di insediamento del consiglio delle nuove comunità montane è convocata dal presidente della giunta regionale ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Costituiscono il consiglio i rappresentanti dei comuni facenti parte della nuova comunità montana, già designati a rappresentarli nei consigli delle comunità montane preesistenti.

4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal consigliere più anziano di età, il consiglio elegge il presidente, il vice presidente e la giunta con le procedure di cui all'art. 20.

Art. 9.

Finalità e funzioni della comunità montana

1. La comunità montana, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, provincia e comuni ed in particolare:

- a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;
- b) esercita, secondo le procedure previste dall'art. 31, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;
- c) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Il piano territoriale provinciale e metropolitano, prima della definitiva approvazione, deve comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle comunità montane interessate.

3. Le finalità esercitate dalle comunità montane in quanto tali sono mantenute anche successivamente all'eventuale costituzione di unioni di comuni, da parte di tutti i comuni ricadenti nella zona omogenea, secondo le procedure di cui all'art. 32.

Art. 10.

Attribuzioni

1. In applicazione dell'art. 3 della legge n. 142/1990, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della legge regionale n. 34/1998 nell'organizzare, attraverso gli enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle comunità montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano.

Art. 11.

Statuto

1. La comunità montana adotta il proprio statuto ai sensi dell'art. 28, comma 2 della legge n. 142/1990.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo statuto disciplina inoltre, nel quadro delle vigenti leggi statali e regionali, le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.

Art. 12.

Adozione dello statuto

1. Lo statuto è adottato dal consiglio della comunità montana. Le comunità montane ridelimitate o comunque modificate, ai sensi della presente legge, adottano lo statuto entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio della comunità montana.

2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.

3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

4. Lo statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 13.

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la comunità montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nonché un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

Capo II

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 14.

Organi della comunità montana

1. Sono organi della comunità montana:
- a) il consiglio;
 - b) la giunta;
 - c) il presidente.

Art. 15.

Costituzione e funzionamento del consiglio della comunità montana

1. Il consiglio della comunità montana è costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.

2. Sono rappresentanti del comune in seno al consiglio della comunità montana:

- a) il sindaco o un consigliere nominato dal sindaco stesso;
- b) due consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.

3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

4. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

5. La seduta di cui al comma 4 è presieduta dal consigliere più anziano di età.

6. Le norme regolamentari per il funzionamento del consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo.

7. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 16.

Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
- c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai comuni, dalla provincia o dalla Regione;
- d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei comuni o ad essi delegate dalla Regione;
- e) le relazioni previsionali e programmatiche;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- g) i conti consuntivi;
- h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;
- i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;

l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

m) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge n. 142/1990;

n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della comunità montana a società di capitali;

o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

p) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o dei funzionari;

r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

s) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nella prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta giorni, pena la decadenza.

Art. 17.

Durata in carica del consiglio

1. Consiglio della comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui all'art. 36, comma 5, della legge n. 142/1990, dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei comuni interessati.

2. Il consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni che costituiscono la comunità montana.

3. I componenti il consiglio della comunità montana rappresentanti i comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la comunità montana, il consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18.

Incompatibilità, convalida, cessazione e sostituzione dei consiglieri

1. Si applicano ai consiglieri della comunità montana le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. Lo statuto può prevedere norme sulla cessazione dalla carica di consigliere e sui modi di sostituzione, nonché sulla convalida, da parte del consiglio, dei consiglieri designati dai comuni.

Art. 19.

Costituzione della giunta della comunità montana

1. La giunta è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto, in misura non superiore a tre per le comunità montane costituite da non più di otto comuni, non superiore a cinque per le comunità montane costituite da nove a quattordici comuni, non superiore a sette per le comunità montane costituite da oltre quattordici comuni.

Art. 20.

Elezione della giunta

1. Il consiglio della comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e la giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti della giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 39 della legge n. 142/1990. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di presidente; in caso di dimissioni del presidente decade l'intera giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di

uno o più componenti la giunta avviene nella seduta del consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4. Lo statuto può prevedere l'elezione a componente della giunta di cittadini non facenti parte del consiglio della comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di consigliere della comunità montana.

Art. 21.

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il presidente, il vice presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Si applicano le norme contenute nell'art. 37, comma 2, della legge n. 142/1990.

2. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta, revocati dal consiglio su proposta del presidente, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta del presidente.

Art. 22.

Attribuzioni della giunta

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

2. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 23.

Il presidente della comunità montana

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla comunità montana.

Capo III

UFFICI E PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 24.

Personale della comunità montana

1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di ruolo della comunità montana è determinato da contratti collettivi ai sensi della legislazione vigente. Le comunità montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei casi consentiti dalla vigente legislazione.

2. Le comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono dotarsi di un direttore che svolga anche funzioni di segretario, secondo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti.

Art. 25.

Ufficio di statistica

1. Lo statuto della comunità montana prevede l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, legge 23 agosto 1988, n. 400), anche per le finalità di cui all'art. 47, comma 1.

Capo IV

PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO - PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI - PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA

Art. 26.

Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge n. 142/1990.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. La giunta della comunità montana predispose il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati.

4. Il consiglio della comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla comunità montana alla presidenza della giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 27.

Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla giunta regionale.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.

3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della comunità montana nell'ambito della sua validità temporale.

4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 142/1990, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 142/1990 e della legge urbanistica regionale vigente.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata «carta di destinazione d'uso del suolo» contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28.

Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di revisione della comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla provincia ed alla Regione.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990.

Art. 29.

Progetti integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del presidente della giunta regionale. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. L'ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla giunta regionale, su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:

- della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
- dei benefici ambientali che ne derivano;
- della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'art. 4.

5. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle comunità montane proponenti.

6. La giunta regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento una volta conseguita la disponibilità delle risorse di cui all'art. 50 della presente legge.

Capo V

RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI

Art. 30.

Convenzioni

1. La Regione partecipa ai rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'art. 28 della legge n. 142/1990, per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.

2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la comunità montana ed il comune interessato.

Art. 31.

Gestione da parte della comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana.

2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dell'art. 29, comma 2, della legge n. 142/1990 e ne definisce le procedure dell'attuazione.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

7. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i comuni che la costituiscono.

8. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 142/1990, le comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
- organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
- organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
- realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
- realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
- realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
- organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
- realizzazione delle funzioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.

9. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

10. La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle comunità montane.

Art. 32.

comunità montana - Unione di comuni

1. I comuni della comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, di cui all'art. 26 della legge n. 142/1990.

2. Tale costituzione può avvenire su proposta del consiglio della comunità montana da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono organi della comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 26 della legge n. 142/1990.

5. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati.

Art. 33.

Servizi - Forme associative di cooperazione

1. La comunità montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge n. 142/1990.

Art. 34.

Revisore dei conti

1. Il consiglio della comunità montana elegge, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti deve essere scelto:

a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;

b) tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti operanti in Piemonte;

c) tra gli iscritti negli albi dei ragionieri operanti in Piemonte.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente.

4. Il revisore, secondo procedure determinate dallo statuto e da regolamenti, collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 35.

Controllo sugli organi e sugli atti della comunità montana

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge n. 142/1990, alla comunità montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 36.

Conferenza dei presidenti delle comunità montane

1. È costituita la conferenza dei presidenti delle comunità montane quale organo consultivo della giunta regionale. Della conferenza fanno parte i presidenti delle comunità montane, la giunta esecutiva

della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) e due rappresentanti dell'Unione province piemontesi (UPP).

2. La conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal presidente della giunta regionale.

Capo VI

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 37.

Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale

1. Le comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

2. Le comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. Alle comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.

4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all'art. 17 della legge n. 97/1994.

5. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 38.

Gestione del patrimonio forestale

1. Le comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

d) attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 97/1994.

2. Le comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

3. Le comunità montane, su delega dei comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi.

4. Le comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 97/1994, nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.

5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle comunità montane.

Art. 39.

Piccole opere di manutenzione ambientale

1. Le comunità montane, anche in applicazione dell'art. 7 della legge n. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agrosilvo-pastorali.

2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

Art. 40.

Difesa dalle valanghe

1. Le comunità montane costituiscono, ai sensi dell'art. 33, commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente settore regionale.

3. La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle commissioni.

Art. 41.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti appartenenti alla classe 1ª, e nelle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle classi 1ª e 2ª di cui all'art. 4 della presente legge.

4. Le comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

5. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. La comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 42.

Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per

la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;

c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in comuni montani.

2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.

Art. 43.

Turismo rurale in ambiente montano

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

2. Le comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.

3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.

4. Le comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

5. La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del *de minimis*.

Art. 44.

Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane

1. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.

2. Le comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del *de minimis*.

Art. 45.

Trasporti

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonché per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le comunità montane, su delega dei comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme

regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.

3. Le comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle comunità montane.

4. L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal consiglio della comunità montana a norma dell'art. 23 della legge n. 97/1994.

5. La giunta regionale assegna annualmente alle comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

6. Le comunità montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

7. I compiti di cui all'art. 23 della legge n. 97/1994, attribuiti alla Regione, sono delegati alle comunità montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni a parte delle comunità montane è subordinato al nullaosta preventivo della provincia competente per territorio.

Art. 46.

Valorizzazione della cultura della montagna piemontese

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.

2. La Regione, sentita la conferenza dei presidenti delle comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.

Art. 47.

Informatizzazione

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97/1994, in collaborazione con le province, i comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.

2. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

3. La giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 97/1994.

Art. 48.

Servizio scolastico

1. I comuni e le comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Le comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.

Art. 49.

Individuazione delle località abitate

1. L'individuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 97/1994 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della giunta regionale.

Capo VII

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 50.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:

a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

b) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;

c) il cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);

d) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:

- «Fondo regionale per la montagna: risorse regionali»;
- «Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese»;
- «Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate»;
- «Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie».

Art. 51.

Utilizzo del fondo regionale per la montagna

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) il settanta per cento è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

1) il trenta per cento in proporzione direttamente alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

2) il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui all'art. 1;

c) la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui all'art. 29.

2. Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le comunità montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nell'anno.

Art. 52.

Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni

1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), così come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:

a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.

2. Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 53.

Contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane

1. Alle comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, è concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.

2. È concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di L. 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa è determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Capo VIII

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA MONTAGNA

Art. 54.

Finalità

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese.

2. A tal fine la giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonché quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Art. 55.

Osservatorio regionale sulla montagna

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 54, presso l'assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte è istituito l'osservatorio regionale sulla montagna, la cui struttura organizzativa è definita dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuisce alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'art. 24 della legge n. 97/1994.

3. Per lo svolgimento dell'attività dell'osservatorio, la giunta regionale si avvale della collaborazione dell'Istituto ricerche economico-sociali (IRES), dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) e dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) nonché, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.

4. L'osservatorio concorre, con la propria attività:

a) alla programmazione regionale;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;

c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

5. A tal fine l'osservatorio:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni;

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;

d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.

Art. 56.

Sistema informativo regionale sulla montagna

1. Il sistema informativo regionale sulla montagna (SIREM) ha sede presso l'assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte; esso assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'osservatorio.

2. Il SIREM persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'osservatorio;

b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'art. 55, comma 5, lettera c).

Art. 57.

Programma di attività annuale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalità della programmazione regionale, l'osservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma di attività sono previste nel programma annuale delle azioni di iniziativa della giunta regionale di cui all'art. 51, comma 3.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) l'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: «Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane»), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'art. 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'art. 3 della presente legge;

b) l'art. 2 della legge regionale n. 50/1979;

c) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei comuni delle Valli Monregalesi (provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1);

d) la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente: «Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane»);

e) la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 concernente: «Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane»);

f) la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17, concernente: «Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane»);

g) la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunità montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale n. 50/1979, art. 3);

h) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle comunità montane);

i) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle comunità montane);

l) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge «Ordinamento delle comunità montane» approvata dal consiglio regionale in data 12 maggio 1992);

m) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 4, comma 3;

n) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);

o) la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dell'art. 11 e del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29»);

p) la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58);

q) la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2);

r) la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dell'art. 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 «Ordinamento delle comunità montane». Sostituzione del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 «Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29», così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4).

2. È inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 59.

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 60.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei consigli delle comunità montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 1999

GHIGO

(Omissis).

99R0622

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 55 del 28 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni degli Automobile club provinciali, è abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella regione Emilia-Romagna, ad integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti in forza della normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. La giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) gratuità del servizio nei confronti dei contribuenti;
- b) erogazione di un compenso all'Automobile club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi;
- c) individuazione dell'Automobile club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile club provinciali autorizzate alla riscossione;
- d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.

Art. 2.

1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 418 del 1998, le attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile club d'Italia.

3. La giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:

a) rimborso all'Automobile club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;

b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;

c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli art. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 aprile 1999

ERRANI

99R0558

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 5.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 56 del 29 aprile 1999)

(Omissis).

99R0559

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1999, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario e bilancio pluriennale 1999-2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 57 del 29 aprile 1999)

(Omissis).

99R0601

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 7.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 59 del 7 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla diffusione dei diritti e delle potenzialità dell'infanzia, e autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini» con sede legale a Reggio Emilia.

Art. 2.

Quota di partecipazione

1. La Regione è autorizzata ad acquistare quote della società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini» del valore complessivo di lire 40 milioni.

2. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Rappresentanza nel consiglio di amministrazione

1. L'autorizzazione alla partecipazione alla società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini» è subordinata alla condizione che sia prevista una rappresentanza della Regione nel consiglio di amministrazione della medesima.

Art. 4.

Diritti societari

1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini» sono esercitati dal presidente della giunta o da un suo delegato.

2. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti lo statuto della società a responsabilità limitata «Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che sarà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 maggio 1999

ERRANI

99R0602

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1999, n. 8.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocaro S.p.a.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 59 del 7 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare ai sensi dell'art. 47 dello statuto regionale alla società per azioni «Terme di Salsomaggiore S.p.a.» con sede a Salsomaggiore Terme (Parma) e alla società «Terme di Castrocaro S.p.a.» con sede a Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì-Cesena) aventi per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di acque termali, attività accessorie e complementari nonché la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi alberghieri, già di proprietà del Ministero del tesoro.

2. La partecipazione nelle società per azioni di cui al comma 1 è limitata alla quota di capitale sociale trasferito alla Regione a titolo gratuito dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2.

Partecipazione

1. Il presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, a norma dell'art. 21 dello statuto, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Esercizio dei diritti sociali

1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di situazioni che legittimino il recesso dalla società a norma dell'art. 2437 del codice civile.

Art. 4.

Cessione delle partecipazioni

1. La Regione è autorizzata a cedere a titolo gratuito, rispettivamente, alla provincia di Parma e alla provincia di Forlì-Cesena il 50% delle partecipazioni azionarie del capitale sociale delle società Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocaro S.p.a., trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997, e successive modifiche.

Art. 5.

Piani di rilancio

1. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare un versamento in conto capitale alle società Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocaro S.p.a. per la realizzazione dei piani di rilancio, approvati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997, nella misura massima, rispettivamente di L. 1.000.000.000 e di L. 6.000.000.000

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 5 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001, approvata dal consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 24 marzo 1999, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86400 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali» alla voce n. 1 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.

Art. 7.

Esame comunitario

1. Gli effetti dell'art. 5 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 maggio 1999

ERRANI

99R0603

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9.

Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 21 maggio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati *A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3* sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori.

3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) **impatto ambientale**: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;

b) **procedura di verifica (screening)**: procedura preliminare, disciplinata dal titolo II, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;

c) **procedura di VIA**: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva lettera f);

d) **studio d'impatto ambientale (SIA)**: studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11;

e) **definizione dei contenuti del SIA (scoping)**: fase preliminare facoltativa, disciplinata dall'art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;

f) **valutazione di impatto ambientale (VIA)**: determinazione dell'autorità competente, disciplinata dall'art. 16, in ordine all'impatto ambientale del progetto;

g) **proponente**: il committente o l'autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;

h) **progetto**: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) **autorità competente**: l'amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell'art. 5;

j) **comuni interessati**: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;

k) **provincia interessata**: la provincia nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati;

l) **amministrazioni interessate**: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;

m) **associazioni interessate**: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella Regione;

n) **soggetto interessato**: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;

o) **ufficio competente**: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;

p) **soglia dimensionale**: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati *A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3* sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Art. 3.

Informazione e partecipazione

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli II, III e IV.

2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del SIA il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. I progetti di cui agli allegati *B.1, B.2 e B.3*, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli articoli 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati *A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3*.

2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli:

a) allegati *A.1, A.2 e A.3*;

b) allegati *B.1*, *B.2* e *B.3* qualora ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) allegati *B.1*, *B.2* e *B.3* qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.

3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli allegati *A.1*, *A.2*, *A.3*, *B.1*, *B.2* e *B.3*;

b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli allegati *B.1*, *B.2* e *B.3*.

4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.

5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette.

6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati *B.1*, *B.2* e *B.3* sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.

7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati *B.1*, *B.2* e *B.3* sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia individua specificatamente, su proposta dei comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.

8. La disciplina della presente legge non si applica a:

a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;

b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45.

9. La giunta regionale, su proposta della autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L'efficacia dell'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea.

10. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati *A.1*, *A.2*, *A.3*, *B.1*, *B.2* e *B.3*, nonché i progetti che costituiscono loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

Autorità competenti

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati *A.1* e *B.1*;

b) elencati negli allegati *A.2* e *B.2* la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;

c) previsti al comma 2 qualora la provincia sia il proponente;

d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati *A.1* e *B.1*, attivate su richiesta del proponente;

e) non compresi negli allegati *A.1*, *A.2*, *A.3*, *B.1*, *B.2* e *B.3* la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province, attivate su richiesta del proponente.

2. La provincia è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati *A.2* e *B.2*;

b) elencati negli allegati *A.3* e *B.3* la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;

c) previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente;

d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati *A.2* e *B.2*, attivate su richiesta del proponente;

e) non compresi negli allegati *A.1*, *A.2*, *A.3*, *B.1*, *B.2* e *B.3* la cui localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su richiesta del proponente.

3. Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati *A.3* e *B.3* e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati *A.3* e *B.3*.

4. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all'art. 6.

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della provincia, tramite apposite convenzioni.

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/1995.

Art. 6.

Sportello unico per le attività produttive

1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di VIA disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell'autorità competente.

2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all'autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di cui agli articoli 9 e 14.

3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale a norma dell'art. 17.

4. Acquisito l'esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva.

5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.

6. Fino all'istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l'avvio delle procedure di verifica (screening) e di VIA sono presentate dal proponente direttamente all'autorità competente.

Art. 7.

Opere pubbliche

1. Per i progetti elencati negli allegati *A.1*, *A.2*, *A.3*, *B.1*, *B.2* e *B.3*, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 6, l'autorità competente provvede al coordinamento e all'integrazione dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.

2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli articoli 9 e 14.

Art. 8.
Direttive

1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:

a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;

b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;

c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.

2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

TITOLO II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

Art. 9.
Verifica (screening)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:

a) il progetto preliminare;

b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;

c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.

2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.

3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i comuni interessati. Nel *Bollettino ufficiale* della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.

5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro trenta giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.

6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

Art. 10.
Esiti della procedura

1. L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'allegato D, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:

a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;

b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;

c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli articoli da 11 a 18.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di VIA.

3. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione la decisione di cui al comma 1.

4. La verifica positiva di cui alla lettera b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

5. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonché l'indicazione dei relativi esiti.

6. Qualora l'autorità competente si pronuncia, a norma della lettera c) del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della definizione, nei trenta giorni successivi, degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del SIA.

TITOLO III
PROCEDURA DI VIA

Art. 11.
Studio di impatto ambientale (SIA)

1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, sono corredati da un SIA, elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C.

2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.

Art. 12.
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti di cui al comma 1 dell'art. 11, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:

a) dei contenuti del SIA;

b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13.

2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA.

3. Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) la descrizione del progetto definitivo;

b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;

c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;

e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

4. Per la definizione dei contenuti del SIA nonché della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell'art. 13, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 18.

5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

6. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.

7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

Art. 13.

Presentazione della domanda

1. La domanda per attivare la procedura di VIA, presentata allo sportello unico ovvero all'autorità competente, contiene il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 12.

2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

3. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.

4. E in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.

5. Al sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di VIA anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

Art. 14.

Deposito e pubblicizzazione

1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la regione, le Province ed i comuni interessati.

2. Nel *Bollettino ufficiale* della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

3. L'autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.

Art. 15.

Partecipazione

1. Chiunque può, entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a trenta giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al titolo II.

2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma 1 dell'art. 14, del progetto modificato.

6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.

Art. 16.

Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

1. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a centocinque giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al titolo II.

2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (VIA), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.

Art. 17.

Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della provincia, del comune e dell'ente di gestione di area naturale protetta regionale.

2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti di cui all'art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.

3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione comunale sia ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.

Art. 18.

Conferenza di servizi

1. Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.

2. La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14, predisponde un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi.

4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.

5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'assenso. Le detennazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi.

6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 è reso, dalle province, dai comuni e dagli enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.

7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro cento giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di cui al comma 2 dell'art. 14. Tale termine è ridotto a ottantacinque giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al titolo I.

8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l'autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell'art. 16.

TITOLO IV

PROCEDURE DI VIA INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

Art. 19.

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) d'intesa con le regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all'atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali regioni nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 18.

Art. 20.

Partecipazione della Regione alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale acquisisce il parere delle province e dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.

Art. 21.

Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

TITOLO V

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 22.

Monitoraggio

1. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 e al comma 5 dell'art. 17, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

2. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della medesima legge regionale.

Art. 23.

Controllo sostitutivo

1. Qualora la provincia od il comune non convochi la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale la Regione provvede all'indizione della conferenza di servizi.

2. Nei casi di attività produttive di cui all'art. 6, qualora l'autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la provincia od il comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (VIA) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali.

Art. 24.

Vigilanza e sanzioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10.

2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ovvero senza l'effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al comma 5 dell'art. 17, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Informazione e sistema informativo

1. La Regione, le province ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla legge regionale 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predisporre inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i SIA e le valutazioni di impatto ambientale (VIA) nonché la relativa documentazione.

3. Le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.

Art. 26.

Relazione sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale

1. La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:

a) informa sulle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 8;

b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;

c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25;

d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'art. 31.

2. Per predisporre la relazione la giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle province e dai comuni.

3. La relazione è comunicata al Ministero dell'ambiente, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Art. 27.

Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.

2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 28.

Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore allo 0,05%, dall'autorità competente secondo i criteri definiti dalla giunta regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30.

Disposizioni abrogative ed interpretative

1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:

a) per i progetti previsti dagli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;

b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo art. 6.

2. La legge regionale 19 maggio 1980, n. 37 concernente «Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi» è abrogata.

3. L'art. 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. È fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della legge regionale n. 17 del 1991.

Art. 31.

Modifiche degli allegati

1. Il consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.

2. Il consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, può stabilire con propria deliberazione:

a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 32.

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge per i progetti di impianti, opere o interventi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle direttive previste dal comma 1 dell'art. 8.

2. In assenza delle direttive regionali, le disposizioni della presente legge entrano in ogni caso in vigore:

a) dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2 e A.3;

b) dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3.

3. In attesa dell'emanazione delle direttive regionali, i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge su richiesta del proponente.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il SIA è redatto in conformità all'allegato C.

5. Salvo diversa determinazione del proponente, le procedure di cui alla presente legge non si applicano ai progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 per i quali, alla data di pubblicazione delle direttive, siano già state presentate le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni o degli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e di tutela della salute dei cittadini, a norma delle disposizioni vigenti.

6. Le disposizioni concernenti le procedure disciplinate dalla presente legge non trovano applicazione per le attività estrattive per le quali alla data di pubblicazione delle direttive previste dall'art. 8 sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17 del 1991 e successive integrazioni e modificazioni. Le predette disposizioni non trovano, inoltre applicazione qualora il piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia stato adottato ovvero il piano particolareggiato di iniziativa privata sia stato presentato e vengano successivamente approvati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 maggio 1999

ERRANI

(Omissis).

99R0604

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10.

Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 69 del 27 maggio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità

1. Ai fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonché, il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.

2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli enti locali riconoscono il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresì:

a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché, della libertà di scelta educativa delle famiglie;

b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti;

c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;

e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:

a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli enti locali, nonché, da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i comuni;

b) le scuole statali;

c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati «scuole non statali»;

d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione vigente.

4. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonché, degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:

1) fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni,

2) servizi di mensa;

3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

4) servizi residenziali;

5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

6) assegni di studio;

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui comma 3 dell'art. 1.

2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purché, a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;

b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica, nonché iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con particolare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;

e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;

g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli, finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali, alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in attività formative integrate;

h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;

i) sostegno a servizi educativi per minori.

Art. 3.

Servizi educativi per minori

1. Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli enti locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento anche con la formazione professionale, nonché, la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.

Art. 4.

Educazione degli adulti

1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. La Regione promuove inoltre:

a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonché, iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;

b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

Art. 5.

Formazione continua e permanente

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonché, delle attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap

1. La Regione e gli enti locali promuovono — nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla parte II, titolo VII, capo IV del testo unico 297/1994 — interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni handicappati nonché, di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra enti locali, organi scolastici e aziende unità sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

a) i comuni provvedono — nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende unità sanitarie locali — agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché, di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Art. 7.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
- dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;
 - dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
 - dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.

Art. 8.

Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali ai fini degli interventi per il diritto allo studio

1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:
- assicurare la pubblicità dei bilanci;
 - applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore, fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attività diversamente qualificate;
 - disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
 - accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
 - adeguare, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
 - rispettare la libertà di insegnamento.

TITOLO III

LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. A tale fine, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, al fine dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione può concedere contributi agli enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione può realizzare progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con università, enti, istituti e società di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

7. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la giunta regionale, sentite le province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.

8. La giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro.

9. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

10. La Regione, gli enti locali ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675, favoriscono lo scambio di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema, ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche di aderire alla richiesta.

Art. 10.

Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le province elaborano, con il concorso dei comuni e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.
3. La giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. I fondi regionali sono erogati dalle province a:
- comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5;
 - comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;
 - soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;
 - soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;
 - associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
 - scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).

5. Ai fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i comuni ai sensi della legge regionale n. 52/1995 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.

6. I comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonché, i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e li trasmettono alle province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

7. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

8. Le province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei comuni interessati.

9. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle province per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.

10. Gli enti locali possono concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

Art. 11.

Conferenza permanente per il diritto allo studio

1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del presidente della giunta regionale la conferenza permanente per il diritto allo studio.

2. La conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonché, da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12.

Assegni di studio

1. Ai fini di assicurare pari opportunità di trattamento, la Regione interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio.

2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonché, a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.

3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.

4. Le modalità per la definizione degli interventi, per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie formative, a tutte le spese sostenute, al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», nonché, in relazione al grado e ordine di scuola.

6. Le province ed i comuni possono intervenire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

7. La giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse per gli interventi di cui al presente articolo alle province.

8. Le province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono al comuni interessati le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari.

Art. 13.

Contribuzione dell'utenza

1. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.

2. I comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

Art. 14.

Uso delle strutture

1. In attuazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 12 della legge n. 517 del 4 agosto 1977, con riferimento alla legge n. 845 del 21 dicembre 1978 sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2. Possono essere altresì stipulate convenzioni tra enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonché, strutture ed attrezzature della formazione professionale.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 16.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 28 agosto 1978, n. 34: «Assegnazione di fondi ai comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazione nella legge 27 febbraio 1978, n. 43», e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 «Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicap».

3. È abrogata la legge regionale 24 aprile 1995, n. 52 «Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"».

4. È abrogata la legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6.

5. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dall'art. 16.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 2, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 maggio 1999

ERRANI

99R0605

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11.

Norme in materia di attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità «Bed and Breakfast».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 81 del 29 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive ad integrazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34, e successive modifiche, al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistica ricettiva in tutte le sue forme.

2. La permanenza degli ospiti nelle strutture ricettive «Bed and Breakfast» non potrà superare i trenta giorni consecutivi.

3. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare «Bed and Breakfast», l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto.

Art. 2.

Esercizio dell'attività

1. L'attività dovrà essere svolta in via prioritaria in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo, ovvero in edifici con più unità immobiliari previa approvazione dell'assemblea condominiale.

2. I locali delle unità di cui al comma 1 adibiti ad attività ricettiva devono possedere i requisiti igienicosanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.

3. L'esercizio dell'attività «Bed and Breakfast» non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di residenza nelle medesime.

Art. 3.

Adempimenti amministrativi

1. L'attività ricettiva «Bed and Breakfast» può essere intrapresa previa denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, da inviare al comune territorialmente competente.

2. L'esercizio dell'attività «Bed and Breakfast» non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Chi esercita l'attività ricettiva «Bed and Breakfast» è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al comune ed alla provincia, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dall'1° gennaio dell'anno successivo.

4. La provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente l'elenco di attività ricettive «Bed and Breakfast», comprensivo dei prezzi praticati, ai fini dell'attività di informazione turistica, dandone comunicazione alla Regione. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

5. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

Art. 4.

Norma finale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, le direttive applicative del «Programma poliennale» deliberato dalla giunta regionale indicheranno i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione e/o commercializzazione turistica relative al «Bed and Breakfast». I soggetti che esercitano attività ricettiva di cui alla presente legge, potranno accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che siano soci delle unioni di cui all'art. 13 della medesima legge regionale n. 7/1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 giugno 1999

ERRANI

99R0606

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12.

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 29 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e disciplina generale

1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio:

a) le comunicazioni che i comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere;

b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorità di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;

e) le modalità ed i termini con cui i comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 o ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio;

f) le condizioni ed i termini ai quali i comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori;

g) i criteri ai quali i comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.

Art. 2.

Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi

1. L'autorizzazione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è rilasciata dal sindaco, o suo delegato, del comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.

2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.

3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale e previa pubblicizzazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna. Le preenze maturate in un mercato o in una fiera che permetto di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di

attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.

Art. 3.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:

a) nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. E fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del comma 1, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione europea.

3. Il comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legate rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai comuni, può essere effettuata:

a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;

b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

5. Il comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Art. 4.

Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro centottanta giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro comune.

2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:

a) al sindaco del comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) al sindaco del comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) al comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori regione.

Art. 5.

Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;

e) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

3. Qualora il comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

4. Il comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art. 6.

Mercati e fiere

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 114 del 1998 si definiscono:

a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;

b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;

c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due volte.

2. Nelle fiere straordinarie il comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.

3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi Paesi dell'Unione europea il comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.

4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, il comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Qualora il comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.

6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del comune per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

7. I mercati e le fiere sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.

8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

9. Il comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla giunta regionale.

Art. 7.

Aree pubbliche per l'esercizio del commercio

1. I comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:

a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;

b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;

c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;

d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3.000 abitanti;

e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;

f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;

g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico

h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni:

a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere;

b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;

c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;

d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. La Regione esercita il potere sostitutivo per i comuni inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 114 del 1998, fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi, per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la normativa previgente relativa alla modalità di partecipazione continua ad applicarsi per ulteriori novanta giorni a partire da detto termine.

5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il comune sede di posteggio rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui all'art. 2 per il posteggio utilizzato.

6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.

Art. 9.

Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 15 luglio 1994, n. 28;
- b) 24 aprile 1995, n. 48;
- c) 24 giugno 1996, n. 19.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 giugno 1999

ERRANI

99R0607

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1999, n. 15.

Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (Interventi in materia di servizio civile).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 del 23 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (Interventi in materia di servizio civile)

1. All'art. 3, comma 4 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (interventi in materia di servizio civile) la parola «biennale» è sostituita dalla parola «triennale».

2. All'art. 5, comma 1, lettera g), la parola «due» è sostituita dalla parola «tre».

3. All'art. 6, comma 1, la parola «due» è sostituita dalla parola «tre».

4. All'art. 7, comma 1, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio».

5. All'art. 7, comma 3, le parole «del biennio precedente» sono sostituite dalle parole «del triennio precedente».

6. All'art. 8, comma 2, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio».

7. All'art. 9, comma 1, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 maggio 1999

MORI

99R0585

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 16.

Integrazione alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (Norme per la promozione culturale), e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 del 23 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento di titolo

Dopo il titolo VI della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale), e successive modifiche, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

ADESIONE DELLA REGIONE
ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE

Art. 22-bis (*Adesione regionale*). — 1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato e dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59) promuove la costituzione della Fondazione teatro Carlo Felice unitamente al comune di Genova, in qualità di enti pubblici fondatori, e ad altri eventuali soggetti pubblici e privati.

2. Il presidente della giunta regionale e la giunta regionale sono autorizzati allo svolgimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione teatro Carlo Felice.

Art. 22-ter (*Relazione annuale*). — 1. La giunta regionale acquisisce annualmente dalla Fondazione una relazione sull'attività volta e la trasmette al consiglio regionale corredata dalle proprie valutazioni.

Art. 22-quater (*Partecipazione finanziaria regionale*). — 1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.

2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività del Teatro».

Art. 2.*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 luglio 1993, n. 32 (interventi a sostegno del teatro comunale dell'opera quale istituzione culturale di interesse regionale);

b) legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 (ulteriori interventi a sostegno del teatro comunale dell'opera quale istituzione culturale di interesse regionale).

Art. 3.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

prelevamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 3649 «Apporto della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione teatro Carlo Felice» con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 3648 che assume la seguente denominazione «Contributo ordinario alla Fondazione teatro Carlo Felice per la gestione del teatro».

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri del contributo ordinario di cui al capitolo 3648, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 giugno 1999

MORI

99R0586

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1999, n. 32.

Calendario venatorio 1999-2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
STAGIONE VENATORIA****Art. 1.***Stagione venatoria e giornate di caccia*

1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 1999 e termina il 31 gennaio 2000.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 2 ottobre al 29 novembre 1999, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Art. 2.*Giornata venatoria*

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

a) dal 19 al 30 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
b) dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal 1° novembre ai 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 17;
e) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

f) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
g) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

h) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 del ore 17;

i) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione:

la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;

la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

**TITOLO II
ESERCIZIO DELLA CACCIA****Art. 3.***Modalità e forme di caccia*

1. L'esercizio venatorio dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso temporaneo.

2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2000, la caccia vagante e l'uso del cane.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4 possono essere autorizzati dalla provincia ad effettuare prelievi per cinque giorni settimanali con l'esclusione del martedì e del venerdì.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

8. Nel periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto e fra il 7 e il 19 settembre i cacciatori che partecipano alla realizzazione dei piani di assestamento e prelievo agli ungulati di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4 possono essere autorizzati dalla provincia ad effettuare prelievi per cinque giorni settimanali con l'esclusione del martedì e del venerdì.

Art. 4.

Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

- lepri: 1 capo;
- palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
- beccacce: 3 capi;
- tortore: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento e per la volpe non sono applicati i limiti di cui al precedente comma 2 né si deve procedere a segnalazione sul tesserino.

Art. 5.

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, dal 22 agosto al 16 settembre 1999, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dall'11 settembre al 16 settembre l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'A.T.C. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della legge regionale n. 3/1994 e alla delibera consiliare 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art. 6.

Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno puntiforme (*) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, ovvero l'ambito territoriale di caccia, l'eventuale mobilità, l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno puntiforme (*) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio ogni anno al comune di residenza.

Titolo III

CALENDARIO VENATORIO

Art. 7.

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal 19 settembre al 30 dicembre 1999 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le provincie

possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dal 19 settembre all'8 dicembre 1999 è consentita la caccia alla lepre comune. Le provincie, tenuto conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 1999.

3. Dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 4/1996 n. 4. Le provincie possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 2 ottobre 1999 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 4/1996, art. 15 comma 1.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1994 le provincie, sentito l'I.N.F.S., predispongono a partire dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157/1992, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.

Art. 8.

Deroghe

1. La giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle provincie, nei giorni 1 e 5 settembre 1999 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi. La giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992. La giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle provincie, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle provincie, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2000. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 19 settembre 1999.

4. Le provincie possono, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2000.

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 9.

Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 1999, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) della legge regionale n. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000. La giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'applicazione della presente norma.

Art. 11.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma terzo del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 12.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 14 luglio 1998 n. 36 recante «Calendario venatorio 1998-1999» modificata dalla legge regionale 3 agosto 1998, n. 47.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 giugno 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 aprile 1999 ed è promulgata per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 27, primo comma, dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

99R0688

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 33.

Modifica dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 e contestuale variazione di bilancio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3, è modificato nel modo seguente:

«È autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 1.700.000.000 per la partecipazione finanziaria alle azioni per il rilancio della moda toscana di cui all'art. 11, lettera c) della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 12».

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al precedente art. 1 si fa fronte, per l'anno 1999, con la seguente variazione di bilancio, disposta per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999:

in diminuzione:

cap. 45000 «spese per la progettazione e il finanziamento della rete regionale dell'alta tecnologia (legge regionale n. 99/1995) L. 700.000.000»;

in aumento:

cap. 36200 «partecipazione finanziaria alle azioni per il rilancio della moda intraprese dal centro di Firenze per la moda italiana (art. 11, lettera c) legge regionale 27 gennaio 1995, n. 12) L. 700.000.000».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 giugno 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 giugno 1999.

99R0689

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1999, n. 34.

Modifica alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 15 (Impianti) della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, già sostituito con legge regionale 19 dicembre 1996, n. 94, e con legge regionale 15 giugno 1998, n. 29, è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di cui all'art. 12 già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro il 31 dicembre 1999».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 giugno 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1999 ed è vistata dal Commissario del governo il 7 giugno 1999.

99R0690

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 35.

Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 9 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione promuove l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale e delle biblioteche d'interesse locale, provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario, secondo gli obiettivi della programmazione regionale, ai sensi dello statuto.

2. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi degli enti locali e del patrimonio archivistico di enti ecclesiastici e di soggetti pubblici e privati. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli stessi enti locali.

TITOLO I

LE BIBLIOTECHE E GLI ARCHIVI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2.

Funzioni

1. Le biblioteche pubbliche degli enti locali sono sistemi di raccolta, organizzazione e distribuzione di informazioni e documenti al servizio della comunità.

2. Le biblioteche pubbliche degli enti locali concorrono, con le loro specifiche funzioni, a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comunità.

3. Gli archivi degli enti locali conservano gli atti che testimoniano sia la storia che l'amministrazione corrente delle rispettive comunità e ne assicurano la ricerca e lo studio per garantire l'informazione, la ricerca e lo studio, e per promuovere i legami e le identità territoriali.

Art. 3.

Servizi

1. Le biblioteche pubbliche degli enti locali adempiono le loro funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

b) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari;

c) l'assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

d) l'offerta, nell'ambito dei servizi rivolti alla comunità, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;

e) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità;

f) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

g) il concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino;

h) la promozione della lettura.

2. Nel rispetto della normativa vigente, gli archivi degli enti locali, tramite la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

3. Le biblioteche pubbliche e gli archivi degli enti locali forniscono i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) assicurando la qualità dei medesimi, tramite l'utilizzo di idonee risorse professionali e strumentali;

b) adottando misure atte allo sviluppo, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio documentario e culturale;

c) garantendo orari di servizio commisurati ai bisogni degli utenti.

4. Le biblioteche pubbliche e gli archivi degli enti locali forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con altre biblioteche, archivi e istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

Art. 4.

Gratuità dei servizi

1. I servizi sono gratuiti; possono tuttavia essere poste a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro natura, per il loro funzionamento o per tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.

Art. 5.

Le reti locali

1. La rete locale costituisce la modalità ordinaria di gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che realizza la condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle esterne alla rete.

2. Alla costituzione della rete locale provvedono gli enti locali interessati, sulla base dei requisiti essenziali stabiliti dal piano d'indirizzo di cui all'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14. Al momento della sua costituzione, gli enti locali adottano una carta dei servizi i cui contenuti sono periodicamente aggiornati.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, le biblioteche di interesse locale, nonché gli istituti bibliotecari, archivistici e documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento.

4. Per ciascuna rete, i soggetti interessati, individuano uno o più istituti, fra quelli aderenti alla rete, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete, sulla base dei requisiti stabiliti dal piano d'indirizzo della legge regionale n. 14/1995.

5. Le reti locali, assieme alla Regione, costituiscono la rete documentaria regionale.

6. La Regione incentiva, anche con i propri finanziamenti, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo di reti locali.

7. I finanziamenti regionali destinati alle reti locali sulla base del piano d'indirizzo della legge regionale n. 14/1995, sono assegnati dalle province agli istituti attuatori dei progetti di rete.

8. Le reti locali sono tenute a comunicare i dati per la statistica. L'avvenuta comunicazione dei dati è condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali.

TITOLO II
I SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 6

Funzioni della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e documentaria regionale, costituita insieme al complesso delle reti locali. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle attività e dei servizi delle reti locali.

2. Si intendono come attività e servizi delle reti locali tutte le azioni mirate alla tutela, conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio degli istituti aderenti alle reti locali.

3. La Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1:

a) approva il piano d'indirizzo della legge regionale n. 14/1995, curando direttamente gli interventi ed i progetti che ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a scala regionale;

b) promuove e coordina il sistema informativo sulle biblioteche e assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui al comma 8 dell'art. 5 per la statistica regionale;

c) promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e d'iniziativa comunitaria;

d) cura e indirizza la qualificazione e l'aggiornamento del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

e) cura le attività d'indagine, di ricerca, di studio, di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

f) provvede alla documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività delle iniziative e degli interventi di propria competenza;

g) supporta con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti locali.

4. La Regione garantisce l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliologia, archivistica e scienze della documentazione, come strumento di supporto ai propri compiti.

5. La Regione svolge, altresì, ai sensi della vigente legislazione, le funzioni concernenti la tutela del patrimonio librario e documentario, dotandosi di idonei mezzi di assistenza e consulenza.

6. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale.

7. Le competenze di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 7.

Funzioni delle province

1. La provincia concorre alla definizione, attuazione e verifica del piano d'indirizzo di cui alla legge regionale n. 14/1995. In particolare promuove la costituzione delle reti locali di cui all'art. 5 e assegna i finanziamenti regionali destinati alle reti locali.

2. La provincia concorre con risorse proprie, anche finanziarie, alla attivazione e allo sviluppo delle reti locali.

3. La provincia, partecipa, insieme alla Regione, all'implementazione e manutenzione del sistema informativo sulle biblioteche.

4. La provincia attua gli interventi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale operante nel settore.

Art. 8.

Funzioni dei comuni

1. Il comune garantisce alla propria comunità i diritti all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero esercitabili mediante il ricorso a servizi di biblioteca e di archivio. Al fine di assicurare la gamma dei servizi di cui all'art. 3, assume le iniziative più idonee quali:

a) istituire una biblioteca propria;

b) curare l'ordinamento del proprio patrimonio archivistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

c) aderire alla rete locale;

d) promuovere la fruizione di biblioteche, archivi ed istituti documentari, pubblici e privati, mediante il loro collegamento alla rete locale.

2. Il comune, anche in assenza di biblioteche sul proprio territorio, è tenuto ad attivare un servizio informativo e di circolazione dei documenti, collegato con la rete locale di riferimento.

3. Il comune, mantenendo la piena titolarità delle proprie funzioni, può affidare, ai sensi della vigente legislazione, a terzi la gestione di attività relative ai propri servizi documentari.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 9.

Procedure di attuazione

1. Per la programmazione degli interventi attuativi della presente legge si applicano le procedure dettate dalla legge regionale n. 14/1995 e successive modificazioni.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2000, si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Norma finale

1. La legge regionale 31 luglio 1976, n. 33 «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali» è abrogata.

2. Le disposizioni della legge regionale n. 33/1976, abrogata con il precedente comma 1, continuano ad applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 1° luglio 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 giugno 1999.

99R0635

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 36.

Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 9 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. La presente legge disciplina l'impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell'art. 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

2. Disciplina altresì le procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte delle aziende U.S.L. e dell'A.R.P.A.T. sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell'etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 194/1995.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge vengono definiti come:

a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione disseccante;

b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un'azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate;

c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b);

d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali;

Art. 3.

Requisiti per l'utilizzo

1. I prodotti fitosanitari di cui all'art. 2 devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della sanità e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute all'art. 3 del decreto legislativo n. 194/1995.

2. L'impiego è consentito solo nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sull'etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della sanità, per ogni preparato commerciale.

Art. 4.

comunicazione preventiva

1. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo in agricoltura, deve darne preventiva comunicazione almeno cinque giorni prima del previsto periodo del/dei trattamenti, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente per territorio, al fine di consentire alle aziende medesime di effettuare un monitoraggio sul territorio regionale relativo all'uso di tali prodotti.

2. Nel caso di utilizzo ripetuto dei prodotti di cui al comma 1, in periodi successivi del medesimo anno solare, è sufficiente una unica comunicazione preventiva annuale comprensiva degli interventi programmati.

3. La comunicazione preventiva viene effettuata con il modulo di cui all'allegato 1 della presente legge.

4. La comunicazione preventiva non è necessaria nel caso di interventi di geodisinfestante contro gli attacchi di nottue in considerazione del carattere di urgenza di tali interventi. L'effettuazione dell'intervento deve comunque essere comunicata all'azienda U.S.L. competente per territorio nei successivi tre giorni.

5. Il consiglio regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, su proposta della giunta regionale, un atto di individuazione delle aree dove, in base al monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, è tale da comportare rischi di natura sanitaria e/o ambientale.

6. In seguito all'adozione dell'atto di cui al comma 5, sono tenuti alla presentazione della comunicazione preventiva esclusivamente i soggetti che effettuano trattamenti nelle aree individuate dalla deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.

Tutela della risorsa idrica

1. Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di 10 metri dalla sponda di fiumi, stagni e lagune, salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l'impiego nelle aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dalla legge regionale 9 novembre 1994, n. 86.

Art. 6.

Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante

1. Per scopi non agricoli è consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi «molto tossici», «tossici» e «nocivi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223 «Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e che non rientrino fra le sostanze di cui all'allegato 2 della presente legge.

2. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportate in etichetta indicazioni di tossicità per la fauna terrestre e acquatica, nonché per la microflora e la microfauna.

3. Chiunque per sé o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di prevenzione del-

l'azienda U.S.L. competente per territorio. La richiesta di nulla-osta di carattere sanitario deve essere effettuata con apposito modulo approvato come allegato 3 della presente legge. L'azienda U.S.L. deve rilasciare tale nulla-osta nel termine perentorio di venti giorni.

4. L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con decreto del Ministero della sanità e precisata in etichetta.

5. Il sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria ordinanza, anche su indicazione dell'azienda U.S.L. competente per territorio, l'accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di agibilità correlato al prodotto impiegato.

6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali.

7. Le aree interessate dai trattamenti devono altresì trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di pubblico passaggio.

8. È possibile derogare dalle distanze di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamente registrati presso il Ministero della sanità per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.

Art. 7.

Macchine irroratrici

1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti (barre) devono essere periodicamente sottoposte a controllo diagnostico e taratura, tali da garantire il contenimento dell'effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.

2. Il controllo diagnostico e la taratura devono essere effettuate da officine o da altri soggetti idonei dotati di specifica attrezzatura.

3. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio regionale, promuove e sostiene i progetti atti a favorire il controllo diagnostico e la taratura delle macchine irroratrici di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone per l'approvazione al consiglio regionale un programma per la definizione di tempi e modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, di modalità per la verifica dell'idoneità delle officine di cui al comma 2, nonché delle modalità per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

5. Le macchine irroratrici dovranno comunque essere sottoposte ad un primo controllo diagnostico da effettuarsi entro la data di approvazione del programma di cui al comma 4. Tale controllo dovrà avvenire presso officine specializzate o in proprio. La verifica effettuata dovrà essere comprovata da autocertificazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5.

6. Le attestazioni di cui al comma 5 devono essere conservate in azienda e tenute a disposizione degli organismi di vigilanza.

Art. 8.

Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante

1. La giunta regionale con apposito atto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formula criteri per il corretto uso dei prodotti fitosanitari con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell'operatore nelle fasi di preparazione e distribuzione delle miscele.

Art. 9.

Divieti di impiego

1. Fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, è vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni 18, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977 «Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti», alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 «Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento».

Art. 10.

Vigilanza

1. I competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L., dell'A.R.P.A.T. e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge.

2. I dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. e l'A.R.P.A.T. concordano l'effettuazione dei prelievi nelle zone interessate dai trattamenti ed in prossimità delle risorse da tutelare di cui all'art. 5, comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.

3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. ai quali spetta la valutazione e l'eventuale proposta al sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a 600.000.

2. I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a 6.000.000.

3. I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a 600.000;

4. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988, del decreto legislativo n. 194/1995 e della legge regionale n. 84/1994.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2000, si provvede con legge annuale di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° luglio 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 giugno 1999.

(Omissis).

99R0636

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1999, n. 37.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 9 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge regionale disciplina le procedure di applicazione da parte della Regione Toscana e degli enti locali, per le funzioni ad esse delegate o attribuite, delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si osservano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Art. 2.

Modalità di irrogazione

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal dirigente regionale competente.

Art. 3.

Ritardati od omessi versamenti - Ravvedimento

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto negli articoli seguenti per i singoli tributi, chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata dagli organi competenti o non siano iniziate attività amministrative di accertamento:

a) ad 1/8 nei casi di mancato pagamento totale o parziale di un tributo se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della omissione;

b) ad 1/6 nel caso di mancato pagamento totale o parziale di un tributo se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla omissione.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o della differenza dovuti, unitamente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento.

Art. 4.

Riscossione coattiva delle sanzioni

1. I procedimenti di riscossione coattiva delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo sono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Rateizzazione

1. Su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente può eccezionalmente disporre il pagamento in rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale. Il numero delle rate non può essere superiore a trenta.

2. Le modalità di concessione della rateizzazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'importo della sanzione, sono stabilite con deliberazione della giunta regionale da adottarsi nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il debitore ammesso al pagamento rateizzato il quale non provveda alla corresponsione anche di una sola rata alla scadenza stabilita, decade dal beneficio e deve estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 6.

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di accertamento delle violazioni alle norme tributarie deve essere notificato al destinatario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Se la notificazione è stata effettuata, nei termini di cui al comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 7.

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative erroneamente corrisposte entro il termine di tre anni decorrenti dalla data del pagamento.

2. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a L. 5.000 ovvero a 2,58 euro.

3. Il contribuente, per il tributo indebitamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione della istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

TITOLO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

Art. 8.

Disposizioni applicabili

1. Le procedure di accertamento, di irrogazione, di recupero e rimborso delle sanzioni in materia di tasse automobilistiche sono disciplinate dal titolo I della presente legge.

Art. 9.

Ricorsi

1. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa e dentro centottanta giorni dalla sua notificazione.

2. Il ricorso amministrativo è proposto al dirigente regionale che ha emanato il provvedimento.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980, N. 54 «DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI».

Art. 10.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 54/1980

1. L'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:

«Art. 6 (*Sanzioni*). — 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto e senza aver assolto la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila, oltre al pagamento della tassa dovuta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è ammessa la definizione agevolata e la corrispondente riduzione delle sanzioni previste negli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il pagamento di 1/4 della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso.

4. Chi non provvede al versamento della tassa alla prescritta scadenza è soggetto, oltre al pagamento dell'importo della stessa, alla sanzione pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata.

5. La sanzione è ridotta:

a) ad 1/8 nei casi di mancato pagamento totale o parziale del tributo se questo viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della omissione;

b) ad 1/6 nel caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo se questo viene eseguito entro il termine di un anno dalla omissione.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo o della differenza dovuti, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale in relazione ai giorni di ritardato pagamento».

Art. 11.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 54/1980

1. L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Ricorsi amministrativi*). — 1. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centotanta giorni dalla sua notificazione.

2. Il ricorso amministrativo è proposto al dirigente regionale che ha emanato il provvedimento».

Art. 12.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 54/1980

1. L'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Decadenza e rimborsi*). — 1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, a pena di decadenza.

2. Il contribuente può chiedere al dirigente competente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento.

3. Non si procede alla restituzione di somme per tributi di importo pari o inferiore alle L. 5.000, ovvero a 2,58 euro».

Art. 13.

Abrogazione

1. L'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è abrogato.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 «DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549».

Art. 14.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 60/1996

1. L'art. 12 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Contestazione*). — 1. La contestazione delle violazioni di cui all'art. 11 è effettuata tramite avviso di accertamento e di irrogazione, emesso dal dirigente della competente struttura regionale di cui all'art. 7 comma 1, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto ai sensi delle lettere a) e b) del successivo comma 2, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

2. L'avviso è notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare:

a) l'importo del tributo evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento;

b) l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 16, nonché l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dell'art. 32 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

c) la facoltà, ove non si intenda procedere al pagamento, di proporre ricorso avverso l'atto di irrogazione;

d) l'ufficio presso il quale il ricorso deve essere presentato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e le relative modalità;

e) la facoltà di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 3, comma 34, della legge n. 549 del 1995;

f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 15.

Abrogazione

1. L'art. 13 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, è abrogato.

Art. 16.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 60/1996

1. L'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo*). — 1. Oualora il soggetto al quale è notificato l'avviso di accertamento e di irrogazione non provvede a pagare in forma agevolata ai sensi del comma 3 dell'art. 16, la Regione procede alla riscossione coattiva dell'importo indicato nell'atto di irrogazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Art. 17.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 60/1996

1. L'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Sanzioni*). — 1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.

2. Per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le sanzioni vengono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

4. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato.

5. Nel caso in cui il comma 4, finché non sono iniziati i controlli, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, il soggetto passivo può esercitare la facoltà prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Nei casi di cui all'art. 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Restano ferme le sanzioni, anche a carattere ripristinatorio, previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed inquinamento, nonché l'azione per il risarcimento del danno ambientale.

8. L'obbligazione di ripristino, di bonifica dell'area e di risarcimento del danno ambientale, ha carattere solidale secondo quanto stabilito all'art. 10».

Art. 18.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 60/1996

1. All'art. 9, comma 4, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti «comma 6».

Art. 19.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 60/1996

L'art. 17 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Ricorso alle commissioni tributarie*). — 1. Avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e avverso l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 15, è ammessa l'impugnativa innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° luglio 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 giugno 1999.

99R0637

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1999, n. 19.

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 77 del 30 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria disciplina la materia dei Servizi di sviluppo agricolo trasferita alle regioni, dai decreti del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e n. 616/1977, recependo il Regolamento C.E.E. n. 270/1979 e i successivi regolamenti comunitari attinenti ai servizi in agricoltura.

2. I servizi di cui al comma 1 sono diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all'interno delle aree rurali, elevando le potenzialità delle imprese agricole esistenti nel pieno rispetto dell'ambiente.

3. I servizi, inoltre, favoriscono la crescita e la formazione delle nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo, scientifico, tecnico, economico, socio-economico e legislativo.

Art. 2.

Servizi di sviluppo agricolo

1. I Servizi di sviluppo agricolo costituiscono attività di interesse generale e pubblico che la Regione Calabria riconosce di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'agricoltura.

2. I Servizi di sviluppo agricolo sono articolati in:

- a) Ricerca applicata di interesse regionale e sperimentazione;
- b) Divulgazione agricola;
- c) Formazione e aggiornamento professionale;
- d) Servizi tecnici di supporto.

Art. 3.

Servizio di ricerca applicata di interesse regionale e sperimentazione. Compiti

1. Il Servizio di ricerca applicata di interesse regionale e sperimentazione rappresenta il supporto scientifico e tecnico dei Servizi di divulgazione, formazione e aggiornamento professionale.

2. Le attività sono svolte dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), per come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 15/1993, nelle aziende sperimentali-dimostrative dalla stessa gestite, o presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie, a titolo gratuito ove trattasi di parcelle inferiori ad Ha 1, nonché i macchinari e le attrezzature, a titolo oneroso, mediante apposita convenzione di cui al successivo art. 5; da istituti universitari, da istituti sperimentali ed altri enti idonei, previa valutazione di specifici progetti nei quali sia previsto l'impegno a collaborare con i Servizi di sviluppo agricolo.

Art. 4.

*Servizio di divulgazione agricola.
Compiti*

1. Il Servizio di divulgazione agricola è svolto dai divulgatori selezionati e formati ai sensi del Regolamento C.E.E. 270/79 e del regolamento C.E.E. 1760/87 ed è costituito da un complesso di professionalità, che agisce armonicamente in funzione dello sviluppo rurale.

2. Il Servizio di divulgazione agricola si esplica attraverso l'opera di informazione e consulenza rivolta al complessivo sistema agricolo regionale; esso è finalizzato alla introduzione delle innovazioni tecnologiche, all'indirizzo ed alla razionalizzazione delle produzioni, attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale, atta a consentire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro degli operatori agricoli, in armonia con quanto disposto dalla politica agricola comunitaria. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori agricoli, al fine di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica e settoriale di cui le stesse abbisognano.

3. Il Servizio di divulgazione agricola ha, comunque, il compito, in collaborazione coi rilevatori, di elaborare i dati per la contabilità aziendale, di analizzare la gestione delle aziende agricole singole o associate, provvedendo alla restituzione critica comparata dei bilanci di aziende omogenee, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.).

Art. 5.

Organizzazione e personale dei servizi

1. La Regione promuove appositi corsi di aggiornamento e di riqualificazione dei soggetti interessati ai Servizi di sviluppo agricolo, da attuarsi con fondi propri, comunitari e/o statali.

2. Il Servizio di divulgazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 15/1993, è di competenza dell'A.R.S.S.A.

3. Il personale di divulgazione agricola già assegnato alle OO.PP.AA., nell'ambito del contingente attribuito alla Calabria dal II Piano-quadro nazionale della divulgazione agricola in applicazione del Regolamento C.E.E. 2052/88 e dell'art. 16 della legge regionale n. 15/1993 è iscritto nell'apposito ruolo della divulgazione agricola dell'A.R.S.S.A.

4. L'A.R.S.S.A. si fa carico della loro remunerazione, utilizzando le somme assegnate dalla Regione Calabria ai sensi della norma finanziaria di cui all'art. 12 della presente legge.

5. Al fine di accelerare la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge detto personale dipendente ai fini giuridici ed economici dall'A.R.S.S.A., ferma per il resto la disciplina del lavoro, potrà, essere autorizzato a svolgere, in relazione, all'interesse vantato direttamente dalla pubblica amministrazione ed al buon andamento della medesima, la propria attività mediante convenzione con le Organizzazioni delle aziende agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

6. Le attività di divulgazione agricola si svolgono nell'ambito del perimetro dei Centri di divulgazione agricola (Ce.D.A.) e delle Unità di divulgazione agricola (U.D.A.) secondo le strutture di cui al successivo art. 8.

7. L'A.R.S.S.A. sulla base delle caratteristiche territoriali delle aree da individuare ai sensi del successivo art. 8 distribuisce le unità di divulgazione nelle strutture di cui all'art. 8 lettere a) e c), nonché nella struttura di coordinamento della sede centrale dell'A.R.S.S.A. e presso il competente settore del Dipartimento agricoltura e foreste della Regione, ove siano richiesti per le funzioni di raccordo tra l'ente Regione e L'A.R.S.S.A.

8. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'A.R.S.S.A. mediante delibera del consiglio di amministrazione individua, previo accordo col Settore competente del dipartimento agricoltura e foreste, le sedi dei Ce.S.A., di cui al successivo art. 8 lettera c), nel rispetto delle destinazioni delle strutture oggetto d'intervento del PIM-Calabria.

9. Nel termine perentorio di novanta giorni, in riferimento ai Ce.S.A. non dotati di aziende sperimentali dimostrative nei settori trainanti del territorio di riferimento, il consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.A. definisce, stipula e approva apposita convenzione con aziende private, dotate dei requisiti che qualificano un'azienda speri-

mentale dimostrativa, previa sottoposizione al parere dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste ai fini della definitiva approvazione della giunta regionale.

10. Nell'ambito della ristrutturazione, l'A.R.S.S.A. costituisce la struttura di vertice, preposta ai Servizi di sviluppo agricolo, articolata in servizi come individuati nel precedente art. 2.

11. Nelle more dell'approvazione definitiva della pianta organica generale, vige per il Servizio di divulgazione quella definita dalla legge n. 11/1992.

12. Non è consentito l'impiego dei divulgatori agricoli in attività propriamente sperimentali, in attività di patronato ovvero in attività amministrative non strettamente connesse col servizio di divulgazione.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento professionale

1. I piani di attività e di formazione e di aggiornamento professionali diretti agli operatori agricoli e forestali e quelli connessi con i programmi di sviluppo rurale, sono approvati dal Dipartimento formazione professionale della Regione Calabria, previa acquisizione del parere tecnico della struttura competente del Dipartimento agricoltura e foreste il quale parteciperà anche alla valutazione tecnica dei progetti presentati e alla valutazione durante lo svolgimento dei corsi ed agli esami finali.

2. Le attività di formazione e di aggiornamento professionale, di competenza del Dipartimento agricoltura e foreste possono essere affidate all'A.R.S.S.A., ovvero agli enti di formazione professionale, preferibilmente se di emanazione delle OO.PP.AA.

Art. 7.

*Servizi tecnici di supporto.
Compiti*

1. Le attività tecniche di supporto concernano la pedologia, la meteorologia, l'agrometeorologia, la cartografia, il sistema informativo territoriale ed il marketing. Dette attività sono svolte, con competenza sull'intero territorio regionale, dall'A.R.S.S.A. avvalendosi anche dei divulgatori agricoli espressamente formati ai sensi del Reg. C.E.E. 2052/88.

2. L'attività tecnica ha il compito di sopportare l'attività divulgativa dei Ce.S.A., dei Ce.D.A. e delle U.D.A. fornendo servizi ed elaborazioni specialistiche quali strumenti di base per la divulgazione agricola.

3. L'attività tecnica di supporto ha, inoltre, il compito di fornire gli strumenti e le informazioni di base necessarie per la pianificazione degli interventi in agricoltura ai fini della programmazione regionale, per i piani di sviluppo di scala provinciale e sub-provinciale nonché per l'attività di altri enti strumentali.

Art. 8.

Componenti strutturali del Sistema dei servizi di sviluppo

1. Il sistema integrato dei Servizi di sviluppo agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:

a) Centri di divulgazione agricola (Ce.D.A.) di competenza dell'A.R.S.S.A., operanti su aree territoriali individuate mediante apposita delibera della giunta regionale da approvarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ciascun Ce.D.A. è affidato ad un divulgatore agricolo laureato, che risponde al dirigente del Ce.S.A. competente per territorio.

Il contingente di divulgatori agricoli, assegnato ad un Ce.D.A., in numero non inferiore a 5 si avvale di un massimo di 2 unità ausiliarie e di 2 unità amministrative reclutate nell'A.R.S.S.A. o, in mancanza nell'E.S.A.C. Impresa.

b) Il personale di divulgazione di cui all'art. 5 comma 6 opera nelle Unità di divulgazione agricola (U.D.A.).

Le U.D.A. esplicano la loro attività su aree territoriali iscritte all'interno del perimetro di ciascun Ce.D.A., ed operano in stretto collegamento con il Ce.S.A. di riferimento.

Esse sono composte da uno a più divulgatori agricoli ciascuno dei quali serve un numero cospicuo di aziende associate.

c) Centri di sviluppo agricolo (Ce.S.A.) di competenza dell'A.R.S.S.A. in numero di 10, comprendenti da 2 a 3 Ce.D.A. e almeno un'azienda sperimentale-dimostrativa di proprietà dell'A.R.S.S.A. o in convenzione con privati.

Le aziende sperimentali dimostrative, per assicurare una corretta ed efficiente gestione, utilizzeranno i lavoratori già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, comunque in numero non superiore a quello fissato nelle piante organiche relative all'anno 1985.

I posti di operai a tempo indeterminato rearsi vacanti in dette aziende saranno coperti facendo ricorso ai lavoratori in servizio a tempo determinato, tramite turnover e secondo criteri oggettivi che debbono prioritariamente tenere conto dell'anzianità lavorativa.

2. I Ce.S.A. costituiscono l'aggregato, a livello territoriale, di tutti i Servizi di sviluppo, del Servizio di riordino fondiario, nonché dell'ufficio amministrativo dei Ce.D.A. e dell'azienda, o delle aziende sperimentali-dimostrative, che li compongono, attraverso il decentramento delle relative funzioni, che si svolgono secondo le direttive e il coordinamento a livello centrale.

3. Il Ce.S.A. costituisce un sottosistema di servizi e la sede di coordinamento dei Ce.D.A. iscritte nell'ambito del territorio di competenza e trova come punto di riferimento, il coordinamento in sede centrale.

4. Ciascun Ce.S.A. è affidato a un dirigente tecnico con comprovata esperienza e professionalità in uno dei Servizi di sviluppo agricolo dell'A.R.S.S.A.

5. L'articolazione e la composizione dei Ce.S.A. sono individuate mediante delibera della giunta regionale di cui all'art. 8, primo comma, lettera a).

Art. 9.

Pianificazione delle attività dei Servizi di sviluppo agricolo

1. Le attività dei Servizi di sviluppo agricolo sono dirette ad attuare la programmazione regionale e sono previsti piani integrati a valenza triennale.

2. La struttura competente del Dipartimento agricoltura e foreste, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio della sua attuazione, predispone il piano triennale dei Servizi di sviluppo agricolo, diretto ad armonizzare tutte le attività dei Servizi proposte dagli enti attuatori, verificandone la compatibilità coi programmi comunitari e regionali, e ad integrarle con le esigenze espresse in sede del Dipartimento agricoltura e foreste. A tal fine «l'A.R.S.S.A., raccolte e verificate le proposte dei Ce.S.A., comprendenti quelle precedentemente formulate dai Ce.D.A. e dai tre centri di coordinamento delle associazioni promosse dalle OO.PP.AA., trasmette il Piano dei servizi di sviluppo entro il mese di aprile precedente l'anno di attuazione al Dipartimento agricoltura e foreste. Il Settore competente in materia di Servizi, previa valutazioni e integrazioni di competenza, sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale predispone il Piano generale per la trasmissione alla giunta regionale e al consiglio regionale per la definitiva approvazione.

3. Durante tutto il periodo di sostegno nel pagamento degli stipendi e delle missioni ai divulgatori agricoli con fondi UE-Stato e nelle more della definizione della pianta organica generale dell'A.R.S.S.A., le procedure individuate nei precedenti commi sono sostituite da provvedimenti amministrativi della giunta regionale, su proposta del Dipartimento agricoltura e foreste in aderenza alle procedure poste in atto dal Ministero per le politiche agricole (Mi.P.A.).

Art. 10.

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitate dall'amministrazione regionale - Dipartimento agricoltura e foreste, tramite il settore competente, che, in caso di non corretta attuazione della presente legge, o nei casi di inefficienza accertate, provvede mediante comunicazione scritta, a richiamare gli enti attuatori dei Servizi, allo scopo di rimuoverne le cause.

2. Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di divulgazione agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle U.D.A. di competenza, è assegnato ad altra Associazione

di divulgazione agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale dell'ente di appartenenza (A.R.S.S.A.).

Art. 11.

Provvedimenti amministrativi

1. Le attività del servizio di ricerca applicata e sperimentazione, di competenza dell'A.R.S.S.A., da comprendersi nel Piano dei servizi di sviluppo agricolo, sono finanziate attraverso gli stanziamenti ordinari previsti nel bilancio dell'ente stesso, salvo integrazioni, su appositi capitoli del bilancio regionale.

2. Le spese per le attività di ricerca e sperimentazione sostenute dall'A.R.S.S.A., sono rendicontate all'Assessorato agricoltura e foreste con scadenze semestrali, procedendo attraverso i Centri di sviluppo agricolo.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni i Centri di sviluppo agricolo sono dotati di un congruo fondo di rotazione.

4. Il Servizio di divulgazione agricola è così sostenuto:

per le competenze dell'A.R.S.S.A.:

spese per stipendi e missioni per i divulgatori agricoli in regime di sostegno UE-Stato e per le spese eccedenti;

spese per attività di dimostrazione e collaudo della sperimentazione, finanziabili con fondi comunitari, statali e/o regionali;

spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, a altre forme di comunicazione di massa, da svolgersi con la partecipazione di tutti gli enti attuatori.

5. Per le competenze delle Associazioni di divulgazione agricola sono ammesse:

spese per la partecipazione dei divulgatori a corsi di aggiornamento;

spese per incontri informativi, convegni e divulgazione a mezzo stampa, o altre forme di comunicazione di massa;

spese piccola attrezzatura e strumentazione indispensabile allo svolgimento delle attività nella misura massima di L. 20.000.000 per singola U.D.A.;

spese delle strutture di coordinamento delle U.D.A., nella misura equivalente allo stipendio di un tecnico laureato inquadrato all'ottavo livello del contratto degli enti locali e di un amministrativo in possesso di diploma di scuola media superiore;

spese generali nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, escluse quelle relative all'attrezzatura e strumentazione.

6. L'erogazione dei fondi alle Associazioni di divulgazione agricola, per le spese individuate nei precedenti commi, avviene per anticipazioni sui piani annuali di cui la prima semestrale, da erogare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base dell'accertamento del rendiconto dell'anno precedente e seguito da rendicontazioni trimestrali esposte in appositi modelli forniti dall'amministrazione regionale.

7. Sono, inoltre, ammesse le seguenti spese di competenza diretta dell'amministrazione regionale:

spese per il finanziamento di progetti di ricerca applicata e sperimentazione;

spese per attività di divulgazione e promozione a mezzo stampa e attraverso sistemi multimediali convegni e incontri informativi a livello regionale;

spese per studi di comparto, sull'agriturismo, sull'educazione alimentare e a carattere socio-economico;

contributi per la gestione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, istituito con legge regionale n. 4/1983;

spese per attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo;

spese per la rilevazione dei dati contabili delle aziende del campione della Rete d'informazione contabile agricola (R.I.C.A.) istituita con Regolamento C.E.E. n. 79/65.

8. Le attività di formazione professionale, di competenza del Dipartimento agricoltura e foreste sono finanziate con i fondi previsti dal regolamento C.E.E. 2328/91 e altri regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali e regionali.

9. Le norme da adottare per le attività di formazione professionale sono demandate alla giunta regionale su proposta del Dipartimento agricoltura e foreste.

10. Alle spese previste dal presente articolo si provvede attraverso appositi capitoli del bilancio regionale, come indicato nel successivo art. 12.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli:

per attività di sperimentazione e collaudo:

Cap. 5112102 per L. 2.000.000.000;

Cap. 5283101 per L. 214.000.000;

Cap. 5283102 per L. 481.000.000;

Cap. 5283103 per L. 830.000.000;

per le attività di divulgazione:

Cap. 5112101 per L. 4.276.000.000;

Cap. 5112103 per L. 3.246.000.000;

Cap. 5112109 per L. 1.130.000.000;

2. Altri stanziamenti provenienti da altri regolamenti comunitari riferiti ai Servizi di sviluppo agricolo, compresa la contabilità aziendale, saranno previsti in capitoli di bilancio appositamente istituiti.

Art. 13.

1. La legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo-applicazione del Regolamento C.E.E. 270/79 e C.E.E. 1760/87» è abrogata e sostituita dalla presente legge, fatti salvi gli effetti prodotti dalla medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 luglio 1999

MEDURI

99R0659

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 9 *

L. 6.000